

2ª TORNATA DEL 29 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Domanda del deputato Curzio sopra un'elezione, e schiarimenti del presidente. — Seguito della discussione del disegno di legge per la costruzione di un canale d'irrigazione derivante dal Po — Proposta del deputato Susani all'articolo 30 combattuta dal deputato Cavallini, e ritirata — Emendamenti del ministro per le finanze e del deputato Boggio all'articolo 33 — Parlano il ministro suddetto ed i deputati Possenti, Pasini e Valerio — Gli articoli 22 e 33 sono rinviati — Emendamento del deputato Susani all'articolo 36 — Domande del deputato Brunet — Spiegazioni dei deputati Possenti e Cavallini — Emendamento del deputato Sineo all'articolo 39 relativo alla proibizione di aprire fontanili d'acqua in prossimità del canale — Osservazioni del ministro per le finanze e dei deputati Brunet, Possenti, Marchetti, Fiorenzi, Cavallini, Pica e Bruno — È rigettato — Emendamenti dei deputati Fiorenzi, Sineo e Brunet, rigettati — Gli articoli della convenzione sono tutti approvati. — Incidente sull'ordine del giorno. — Relazione sui disegni di legge: dazio-consumo; pubblicazione in Sicilia di un editto riguardante le seminagioni, e soccorsi ad agricoltori. — Rettificazione diretta dal deputato Valerio al deputato Pallotta.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

GRECO ANTONIO. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRECO ANTONIO. Colla petizione 8592 molti cittadini di Catanzaro si rivolgono al Parlamento, esponendo molte e varie ragioni perchè sia rigettato il progetto di legge sul dazio-consumo. Siccome la Commissione che deve riferire su questo progetto di legge non ha ancora presentata la sua relazione, così io prego la Camera affinchè voglia dichiarare d'urgenza questa petizione ed ordinarne l'invio alla Commissione per il progetto di legge sul dazio-consumo.

(E dichiarata l'urgenza, ed ordinato l'invio alla Commissione.)

CURZIO. Vorrei pregare la cortesia della Presidenza a volermi significare perchè da due mesi che ebbe luogo l'elezione del signor Campanella, essa non sia ancora stata riferita alla Camera.

PRESIDENTE. Il processo verbale dell'elezione fatta dal collegio di Corleto nella persona del signor Federico Campanella è arrivato molto tardi alla segreteria; ma ciò che è peggio, non era corredato dei documenti necessari. Quindi l'ufficio VIII, incaricato di esaminare gli atti di codesta elezione, ha chiesti i verbali delle sezioni e le liste elettorali che tuttavia mancavano. La Presidenza ha scritto in proposito al Ministero, il quale, alla sua volta, si sarà rivolto al prefetto; e si sta attendendo la risposta.

Del resto il relatore nominato dall'ufficio è l'onorevole Piroli, il quale sventuratamente in questi ultimi giorni, per grave lutto domestico, ha dovuto assentarsi dalla Camera.

CURZIO. Rendo grazie al presidente di tali schiarimenti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE DI IRRIGAZIONE DA DERIVARSI DAL PO A CHIVASSO.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge per la concessione di costruire un canale derivante dal Po, a beneficio della Lomellina e di altre provincie.

Siamo arrivati all'articolo 29 di cui si dà lettura:

« Le acque del canale a derivarsi dal Po portate oltre Sesia, verranno, passato lo stesso fiume, misurate superiormente alla prima bocca d'erogazione delle acque medesime, col mezzo d'un idrometro collocato secondo le migliori regole d'idraulica e riferito ai capi saldi di livello, per constatare un deflusso non minore di 90 metri cubi per minuto secondo, salvo il caso di deficienza d'acqua del Po, nel quale caso la società supplirà alla differenza colle acque della Dora Baltea.

« Art. 30. La società si obbliga, ove le ne fosse fatta domanda, di dare in affitto ad un consorzio generale di proprietari oltre la Sesia tutta l'acqua che fluirà all'idrometro di cui all'articolo precedente, al prezzo da determinarsi dal Governo di concerto colla società. »

SUSANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SUSANI. Nell'articolo 30, quale era redatto dal progetto ministeriale, dicevasi che la società fosse obbligata, quando gliene fosse fatta domanda, di dare in affitto ad un consorzio di proprietari oltre la Sesia tutta l'acqua che defluisce all'idrometro.

Ora nella proposta della Commissione si trova aggiunto un epiteto alla parola *consorzio*, si dice: *consorzio generale di proprietari*.

Pare a me che nell'interesse generale, nell'interesse finanziario dello Stato, debba rendersi il più che è possibile facile che s'avveri questo affittamento.

Essendosi aggiunto l'epiteto *generale al consorzio*, pare a me che, se qualche minoranza di proprietari si rifiutasse di entrare nel consorzio, sarebbe reso assai più difficile il verificarsi di questo affittamento.

Perciò io crederei meglio si ritornasse alla dizione del progetto ministeriale, e proporrei come emendamento che si omettesse l'aggettivo *generale*.

CAVALLINI. Domando la parola.

SUSANI. Se non erro, la grande importanza finanziaria per lo Stato sta in ciò che quando l'affittamento ad un consorzio di proprietari avvenga, si risparmierà grandemente e nelle spese d'amministrazione e nelle spese di controllo che deve fare il Governo; e come saranno interessati all'amministrazione del canale gli utenti stessi delle acque, credo che ne verrà insieme economia e miglior andamento nella gestione dell'affare. Perciò mi sembra opportuno l'emendamento da me proposto.

CAVALLINI. Il motivo pel quale la Commissione volle che il consorzio dei proprietari dovesse essere generale è il seguente.

L'articolo 30, come era convenuto tra il Governo e la società, lasciava libera facoltà di dare ad affitto le acque ad un consorzio di proprietari comunque fosse costituito. Non era quindi escluso il caso nel quale, quattro, cinque, dieci, venti dei maggiori proprietari si unissero a formare un consorzio, e dicessero alla società: intendiamo prendere in affitto tutte le acque demaniali, datecele. In tal caso evidentemente questi pochissimi e grossi proprietari avrebbero avuto a loro disposizione tutta quanta l'acqua dei canali demaniali, ne avrebbero potuto fare un commercio, un monopolio, e chi ne avrebbe pagato lo scotto sarebbero stati i piccoli proprietari, che sono quelli che meritano maggiori riguardi.

Ma lo scopo della legge è di estendere il beneficio di questo canale a tutti indistintamente i proprietari, e specialmente a coloro che versano in maggiori bisogni. Egli è dunque per evitare il pericolo che i più potenti facciano un lucro sui più bisognosi che la Commissione ha creduto dover aggiungere la parola *generale* al vocabolo *consorzio*.

L'onorevole Susani chiede come si provvederebbe per lo smaltimento dell'acqua nel caso che non si verificasse questo consorzio generale.

La risposta è semplicissima.

L'onorevole Susani non ha che a por mente a ciò che è stabilito nell'articolo successivo, cioè nell'articolo 31. In questo articolo si contempla appunto il caso nel quale il consorzio generale dei proprietari (quale, a mo' di esempio, vedesi costituito nell'agro vercellese all'ovest della Sesia) non possa aver luogo, ed in quest'articolo è detto che allora la società possa accordare le acque sia ai comuni, sia ai consorzi parziali che ai privati; ed in seguito a queste osservazioni mi lusingo che l'onorevole Susani vorrà ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Susani insiste nel suo emendamento?

SUSANI. Veramente non credo che coll'epiteto *generale* si impedisca il monopolio al quale alludeva l'onorevole Cavallini.

A mia volta dirò che l'articolo 31 mantiene in tutta la sua forza questo pericolo, perchè la stessa conseguenza può verificarsi per un consorzio generale. Ad ogni modo, siccome sarebbe tutto al più un pleonasma, per risparmiare il tempo della Camera, io non insisto. Credo però che sia un peggiorativo alla dizione del primitivo progetto.

PRESIDENTE. Non insistendo il deputato Susani nel suo emendamento, si procede alla lettura dell'articolo 31:

« Ove non si verificasse l'affittamento complessivo delle acque al di là della Sesia, di cui all'articolo precedente, la società dovrà somministrarle sia ai comuni, sia ai consorzi parziali ed ai proprietari al prezzo determinato dal Governo a norma dell'articolo 28, od a quegli altri prezzi che verranno determinati dal Governo di concerto colla società a seconda dei casi.

« Art. 32. La società di concerto col Governo potrà alienare tutta o parte delle acque portate oltre Sesia.

« Le alienazioni dovranno essere approvate per legge.

« In questo caso il prodotto della vendita verrà ritirato dalle finanze dello Stato, le quali ne corrisponderanno alla società l'interesse e l'ammortamento portati dall'articolo 18 per tutta la rimanente durata della concessione.

« Art. 33. L'obbligazione di guarentigia dal Governo assunta in forza dell'articolo 18 è puramente eventuale, non potendo aver effetto se non se nel solo caso in cui l'introito netto non raggiunga nel suo complesso la somma necessaria a sopperire ai guarentiti interessi ed ammortamento.

« L'introito netto si compone dei prodotti d'ogni natura, compresi pure gli affitti e le rendite dei canali e delle proprietà date in godimento dallo Stato, depurati di tutte le spese così ordinarie che straordinarie di manutenzione e riparazione delle opere esistenti, non che da quelle d'amministrazione. »

SELLA, ministro per le finanze. Proporrei che invece di dire: « opere esistenti, » si dicesse: « opere riconosciute e collaudate dal Governo. » Spero che la Commissione accetterà.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha la parola.

2^a TORNATA DEL 29 LUGLIO

BOGGIO. Io attendo di sapere dalla Commissione se accetta questa proposta del signor ministro. Mi riservo la parola dopo aver sentito le dichiarazioni in proposito della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

POSSENTI, relatore. La Commissione ha creduto di poter accettare tutti gli elementi di oneri che il Governo si addossava con questa convenzione riguardo al capitale e all'interesse che assicurava, inquantochè voleva essere certa che non solo avrebbe luogo la derivazione e la condotta di un dato corpo d'acqua, ma che per tale derivazione e condotta lo Stato non dovesse più sottostare ad ulteriori sacrifici di capitali.

Il sacrificio della deduzione delle spese di manutenzione e di riparazione delle opere esistenti sta bene, è cosa assolutamente giusta: ma se per un fatto qualsiasi, che spesso avviene in materia di canali, occorre per mantenere questa derivazione un'addizionale di altre opere, dovrà il Governo pagarle, mentre esse sono una necessità inerente alla derivazione medesima? Non pare, altrimenti pagherebbe il canale più di 53,400,000 lire. E la Commissione trovava tal prezzo di sufficiente latitudine, per coprire qualunque siasi eventualità futura e permettere che lo Stato non dovesse ulteriormente sottostare ad alcun'altra nuova spesa che si rendesse necessaria perchè il canale potesse fare il suo ufficio di derivatore, e che non fosse esposto a mantenere altre opere all'infuori di quelle già esistenti.

Veramente le parole *manutenzione e riparazione* indicano già per sè stesse che non si tratta se non di opere che già esistono, perchè non si mantiene e non si ripara che ciò che c'è. Quindi in quanto alle nuove opere lo spirito della convenzione lasciava che fossero a carico della società. Ad ogni modo la Commissione ha creduto bene di indicarlo più positivamente coll'aggiunta di queste parole.

Per conseguenza, se si sostituissero semplicemente le parole: *riconosciute e collaudate*, sarebbe indicato che le opere riconosciute e collaudate sarebbero a carico del Governo, e questo è quello che la Commissione non vuole.

La Commissione non vuole che vi siano opere le quali servano allo scopo di derivar l'acqua e che siano in sovrappiù della somma di lire 53,400,000.

Questo è il modo con cui la Commissione ha inteso il contratto, e senza questa clausola formale, essa non lo avrebbe approvato.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Come ho già avuto l'onore d'indicare questa mattina alla Camera, è nell'articolo 33 che sta la vera difficoltà, è da quest'articolo che dipende la sorte della legge che discutiamo, dimodochè la Camera sarà indulgente se io la prego per un momento della sua attenzione.

Diciamo la cosa francamente: mettiamo apertamente di fronte i due sistemi; quello della Commissione e quello del Governo.

La Commissione propone alla Camera, e imporrebbe

nel suo sistema ai concessionari, che una volta stabilito in 53 milioni il costo delle opere occorrenti per la formazione del canale, per la derivazione dell'acqua, per la manutenzione della condotta dell'acqua, una volta stabilita questa cifra, avvenga ciò che vorrà avvenire, caschi anche il mondo, non vi possa essere altra spesa per la quale vi sia guarentigia di interesse, dimodochè se fra dieci, quindici o venti anni (perchè la convenzione dura un mezzo secolo) avvenisse nell'alveo di taluno dei due fiumi, dai quali si deve fare la derivazione (nel Po o nella Dora) una qualche variazione, un cambiamento di corso, una mutazione d'alveo (cose che principalmente riguardo alla Dora sono molto facili ad avverarsi), nel caso che questa ipotesi si avveri, che cosa accadrà? Che taluno degli edifici, e forse degli edifici i più importanti che si costruiscono ora per la derivazione, non potranno più servire perchè evidentemente, mutato l'alveo, le acque non andranno più incontro a quell'edificio che serve a derivarle, ma si troveranno in tutt'altra direzione.

Dice dunque la Commissione: ebbene, avverandosi cotesta ipotesi, ci pensi la società, e a sue spese faccia tutte le opere nuove e necessarie.

Ma questo era forse nella convenzione primitivamente firmata? Questo non era nella prima convenzione, e di ciò vi rese testimonianza la stessa Commissione, che vi narrava or ora per organo del suo relatore le varie fasi che subì la questione, e vi diceva essere, con molte acconcie parole, necessario modificare la primitiva redazione dell'articolo 33, perchè lasciandosi la redazione primitiva rimarrebbe garantito il *minimum* dell'interesse anche su queste opere nuove; e questo è che la Commissione non vuole.

Introduce qui dunque la Commissione una mutazione nei patti primitivi, come ne introdusse molte altre; le altre credo che non daranno luogo a difficoltà, ma, quanto a codesta modificazione, ciascuno di noi comprende quanto ella sia sostanziale.

Essa infatti espone la società a dover fare ingentissime spese; essa modifica interamente le condizioni del contratto al quale la società si sobbarca; e dacchè si tratta di argomenti di tanta importanza ed interesse generale, io credo di non venire meno a quella delicatezza e riserbo che ciascuno di noi debba avere sempre in animo annunciando alla Camera un fatto. Il fatto è questo: la società aveva già inteso il contratto per la costruzione; ma dappoichè il costruttore ebbe notizia della relazione della Commissione e di questa modificazione, mandò notificare alla società che egli assolutamente non intendeva più di stare ai patti, che egli intendeva assolutamente di vincolare la sua responsabilità alle sole opere contemplate nel progetto. Questo fatto che è naturalissimo nel costruttore, è anche naturale nella società; essa alla sua volta dice alla Camera: io ricevo un corrispettivo di 53 milioni, perchè nel progetto firmato da quell'uomo integerrimo e capacissimo che è l'ingegnere Noè; in quel progetto formato non ora per occasione di questa legge, ma assai tempo prima che di ciò

pure si parlasse; in quel progetto, le cui origini rimontano all'iniziativa assunta dal conte di Cavour ed all'anno 1853; in quel progetto sono specificate tutte le opere che la società dovrà fare, sono indicati i prezzi; e sulle basi di questi i 53 milioni costituiscono il corrispettivo adeguato alle spese. Ma se invece alle opere accennate nel progetto si vogliono aggiungere tutte quelle eventualmente possibili in mezzo secolo, si muta la base del contratto e lo si rende impossibile.

È bensì vero che infatti che nel 1853 la spesa era stata proposta in 35 milioni; ma quella che ora si propone è giustificata dalle modificate condizioni del credito, e specialmente dall'aumento del prezzo della mano d'opera e del costo del materiale. Quindi è che sulle medesime basi lo stesso ingegnere, autore del progetto, cavaliere Noè, calcolò che ai 35 milioni si dovesse fare un aumento di 7 milioni e centomila lire corrispondenti alla rata del 20 per cento per l'aumento succeduto e nella mano d'opera, e nei legnami, e negli altri materiali, cosicchè da 35 arriviamo già a 42 milioni e seicentomila lire. Inoltre si è dovuto accrescere, secondo quei medesimi calcoli, la somma di 1,900,000 lire per i maggiori rischi dell'impresa.

Ora, a questa somma di 44,500,000 lire, se voi aggraverete l'interesse per quattro anni (che tanti ne deve richiedere la costruzione); se aggiungete l'interesse dei 44 milioni per quattro anni, durante il quale il danaro s'impiegherà senza che possa ricavarne nessun profitto, voi arriverete alla cifra attuale di lire 53,400,000.

La società ha dunque calcolato il corrispettivo in ragione delle opere che doveva compiere e che sono indicate nel progetto Noè.

Ora invece, la Camera, che cosa imporrebbe alla società? Imporrebbe un obbligo affatto nuovo, quello di correre essa il rischio di tutte quelle altre opere che in successo di tempo, eventualità impossibili a prevedersi e calcolarsi possano rendere necessarie.

Ma se mai si sancisse una modificazione così sostanziale del contratto, non mi farebbe meraviglia che la società più non accettasse la convenzione. Credo anzi di non andare lungi dal vero affermando (e l'onorevole ministro delle finanze meglio di me potrà intorno a ciò fare testimonianza) che se codesta proposta della Commissione ottenesse il suffragio della maggioranza degli onorevoli miei colleghi, la legge riuscirebbe vana e senza effetto, perchè certamente nè questa nè altra società si vorrà sobbarcare a simile aggravio.

Pensate a ciò che vi dice la relazione medesima, a quello che disse un momento fa l'onorevole Possenti, che in ordine cioè ad opere idrauliche, con grande facilità succede che nel corso degli anni un edificio, anche di molta importanza e spesa, diventi insufficiente od inutile, in guisa che gravissimi dispendi fa d'uopo d'incontrare per surrogarlo o riadattarlo.

Ora, io vi domando; quale è quella società la quale vorrà andare incontro ad un'alea così grave e così pericolosa?

Certo se l'interesse dello Stato corresse pericolo adottando il temperamento che il ministro delle finanze propone, se si corresse pericolo di imporre alle nostre finanze un carico eccessivo, forse forse si potrebbe esitare, quantunque anche in questa ipotesi io direi sempre ai miei colleghi: vogliate tener conto del vantaggio grandissimo che quest'opera deve recare immediatamente ad una parte dello Stato, alle provincie per le quali più direttamente il canale si fa, ed in un tempo non lontano anche ad altre provincie a queste vicine, perchè non c'è dubbio che, formato questo canale, verrà per logica necessità che anche ad altre parti prossime del regno si estenda man mano il beneficio d'una simile opera. Tuttavia, se la finanza corresse un qualche grave pericolo, si potrebbe esitare. Ma ricordatevi, o signori, del carattere speciale di questo contratto. Con esso non è già che il pubblico erario si obblighi a rimborsare o ad anticipare la spesa che si fa. Il pubblico erario garantisce un interesse minimo del 6 per cento sulle somme che s'impiegano. Or bene, vi sarà pericolo che la società si diverta a fare spese inutili? Vi sarà pericolo che la società si diverta a costruire edifici superflui per gravare lo Stato di un peso maggiore? Ma anzi ciascuno di voi col pensiero si sarà già fatta quest'interrogazione: come accade egli che oggi, mentre senza nessun pericolo investendo il denaro nelle rendite pubbliche se ne ricava il sette per cento, come avviene che si trovi una società che si contenta del sei, investendolo nell'opera lunga e difficile della costruzione di un canale?

Questo fenomeno non si spiega che in un modo solo; si spiega solo coll'ipotesi che la società, se le condizioni del contratto stanno quali sono, può lusingarsi che non solo ritrarrà il sei dai suoi capitali, ma anche un interesse maggiore. Imperocchè se al sei si dovesse limitare l'interesse, questo capitale che dalla società s'impiega ora nel canale si porterebbe invece sulla rendita pubblica. Ma se è indubitato, come mi sembra che dagli stessi cenni dell'onorevole Possenti io possa raccogliere, che la società calcola di ritrarre più del sei, è pure indubitato che nessun pericolo corre la finanza pubblica, perchè essa non deve concorrere in qualunque peso, ma solo quando meno del sei si ricavi.

Ma se il punto da cui abbiamo prese le mosse è che la società dovrà combinare le operazioni sue in modo che ricavi più del sei dall'impiego dei suoi capitali, è evidente che, quand'anche le spese che potessero occorrere per nuove opere straordinarie imprevedibili si debbano calcolare per la garanzia del *minimum* d'interesse, ci dovrà sempre essere un tal margine che salvi la pubblica finanza da ogni concorso.

Il pericolo della finanza è adunque ipotetico; il pericolo di un maggiore aggravio tocca quasi, sarei per dire, il limite dell'impossibile, perchè ci obbligherebbe a supporre che la società si sia costituita per fare una cattiva speculazione, per avere tutto al più il sei con pericolo, mentre potrebbe avere senza disagio il sette, impiegando altrimenti i suoi capitali.

A queste considerazioni ne aggiungo un'ultima che

2ª TORNATA DEL 29 LUGLIO

poco fa io accennai di volo. Io prego i membri della Commissione, prego i miei colleghi a voler considerare essere grave e reale il pericolo che la reiezione del temperamento proposto dal ministro delle finanze renda impossibile alla società l'accettazione del contratto che si verrebbe ora a modificare in una parte così essenziale. Ed in questo caso non è certamente dell'interesse della società che io mi preoccupo, ma sì mi preoccupo dell'interesse di quelle importanti e meritorie provincie del regno nostro, le quali, in questi ultimi tre anni, private della miglior parte del reddito da una dolorosa, da una sterilizzante siccità, attendono con indicibile impazienza questo voto della Camera che, rendendo possibile la formazione del canale, procurerà loro una speranza, anzi dirò di più, procurerà loro la certezza di essere fra qualche anno risarcite del gravissimo nocumento che hanno dovuto soffrire.

E sebbene io non voglia in questa discussione far intervenire alcuna considerazione politica, mi sia tuttavia lecito di ricordare ai miei colleghi che si tratta in gran parte di quelle provincie sulle quali nel 1859 pesarono dolorose più che mai le conseguenze della guerra; si tratta di quelle provincie che nel 1859 videro disertati dallo straniero i loro campi, videro rovinare infinite famiglie senza che sia stato possibile al Governo di venir loro efficacemente in soccorso.

E codesta considerazione eziandio del male che per la comune causa quelle provincie hanno sofferto, codesta considerazione di umanità e di equità io spero che sia per avere tanto peso sull'animo vostro da persuadervi a non voler modificare una base così sostanziale del contratto e modificarlo di tal maniera da rendere il contratto ipotetico e, secondo ogni probabilità, impossibile, togliendo così a quelle provincie anche la speranza di quell'indiretto compenso che, senza aggravare la pubblica finanza, valga a procurare loro un equo risarcimento, con un atto che al medesimo tempo sarà atto di umanità e di giustizia.

SELLA, ministro per le finanze. Debbo dichiarare che la società ha fatto dire al ministro che essa avrebbe considerato il contratto come annullato, quando fosse stato lasciato quest'alinea come venne redatto dalla Commissione, ed ha chiesto che alle parole esistenti si sostituissero le parole « riconosciute e collaudate dal Governo. »

Per verità, se debbo dichiarare l'impressione personale che queste parole mi fanno, io non so ravvisare tanta differenza tra l'una e le altre. Se debbo dichiarare la mia opinione, non capisco affatto, nè per una parte l'insistenza della società, nè per l'altra, dirò in certo modo, l'insistenza dell'onorevole relatore che non ammette la sostituzione di queste parole.

Infatti, se guardo l'articolo 19, io veggio che la società è obbligata a suo rischio e pericolo, e contro qualsiasi eventualità, a mantenere ed assicurare la costante derivazione e condotta del corpo d'acqua di cui all'articolo 1. Per altra parte l'articolo di cui discutiamo,

l'articolo 33, dice che « l'introito netto debbe constare dei prodotti di ogni natura depurati da tutte le spese così ordinarie che straordinarie, di manutenzione e riparazione delle opere esistenti, » e la Commissione ha cura di spiegare il suo concetto nella relazione, dicendo che intende « si debbano detrarre le spese anche straordinarie di manutenzione e di riparazione; » il che è quanto dire (leggo la relazione) anche la ricostruzione, occorrendo, di un edificio di qualunque importanza che, per fatto di forza maggiore, fosse andato distrutto.

Per verità mi pare che qui vi sia una specie di equivoco, almeno non so vedere dove sia quella rilevante importanza che si vorrebbe ammettere al sostituire l'una parola all'altra, perchè, lasciando stare il contratto com'è, senza badare alle interpretazioni che possa avere in tutti i casi che si possono presentare, e pigliando le cose come sono proposte dalla Commissione, allorchando parla di spese di manutenzione e riparazione delle opere esistenti, è pur forza venire a chiedersi quali sono queste opere. Sono le opere che sono state riconosciute, la cui esistenza sia stata dichiarata. Le opere tutte debbono poi essere collaudate a termini di un articolo precedente, di cui ora non ricordo il numero.

Quindi io stimo che la Commissione possa ammettere questa sostituzione, parendo a me che non sia sostanzialmente mutata la cosa.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pasini.

PASINI. Io vengo a spiegare alla Camera per quale ordine d'idee la Commissione si sia condotta a modificare in questo, come nel primo e quarto articolo, il sistema della concessione.

Quando questo progetto venne alla Commissione, la prima questione posta fu quella del costo. Si domandò come fossero giustificati i 53 milioni, costo del canale. Fu allora prodotta una perizia dell'ingegnere Noè, fatta, come diceva l'onorevole Boggio, nel 1853, e si trovò che in essa il costo del canale era valutato a 35 milioni. Ora tra 53 e 35 milioni havvi una differenza troppo notevole perchè la Commissione non dovesse domandare le cause che potessero spiegare l'aumento di una metà in più del prezzo valutato nel 1853. Queste cause furono indicate e furono presso a poco quelle che l'onorevole Boggio riferiva. Ma queste cause non furono trovate sufficienti.

Fra queste cause si annoverava un aumento nella mano d'opera e nel prezzo dei materiali. Ora, presi ad esame i valori elementari della perizia del 1835, si è trovato che in molti di questi elementi il valore era maggiore nella perizia del 1835 di quello che sia adesso correntemente. E ne citerò qualche esempio. La muratura è fissata in quella perizia a lire 28, mentre comunemente si fa a lire 22 o 24; e dica il mio onorevole collega, il relatore, il quale è competente in questa materia, se io asserisco il vero. Si trovò parimente che il calcestruzzo vi è valutato a 20 lire, mentre si compera a 12.

BOGGIO. Domando la parola.

PASINI. La mano d'opera che ora si trova fra i 50 ed i 60 centesimi era fissata in quella perizia a 90.

Potevamo noi dunque ammettere come suscettibili d'aumento gli elementi della perizia? Certamente, no. Dopo l'analisi di essi, noi abbiamo dovuto concludere che l'aumento non era giustificato. E notate che tale aumento è niente meno che il 20 per cento del prezzo primitivo.

Parimente, riguardo agl'interessi del tempo di costruzione che erano altro titolo dell'aumento, noi prima di tutto credevamo che nei prezzi stabiliti nel 1853 vi fosse un bastante campo anche per far fronte a quell'interesse di due anni, che in un lavoro progressivo di quattro anni ne è l'interesse medio. Ma in ogni modo, anche calcolando che quest'interesse di due anni sopra 53 milioni non potesse trovare il suo equivalente in quella perizia, resta sempre che la somma da liquidarsi per questo titolo è molto inferiore a quella che supponevasi nella giustificazione presentata.

Parimente un'altra grossa somma di 1,900,000 lire, credo, esponevasi in detta giustificazione, E a che titolo? A titolo di eventualità sulle costruzioni che devono attraversare i torrenti ed i fiumi.

Evidentemente questa somma era posta là senza alcuna garanzia che non eccedesse di lunga mano quella che per simili eventi potrebbe rendersi necessaria. Tanto più che nella perizia dei 35 milioni esiste un'ultima partita di un milione e 600 e tante mila lire per spese imprevedute.

Similmente parmi che vi fosse un'altra partita per spese di costituzione della società. Ed io non voglio ora entrare ad apprezzare questa partita, la quale, se non erro, era di seicento mila lire.

Per conseguenza di tutto ciò la Commissione si è trovata in una posizione difficile.

Essa ha detto: i 53 milioni sono tutt'altro che interamente giustificati. Essa si rivolse quindi a cercare qualche giustificazione più attendibile. Ed il signor ministro la pose sulle tracce di trovarla.

Per esempio, si disse: i 20 milioni che vengono dati in danaro non si possono calcolare positivamente dati al 6 per cento, poichè in questi momenti noi paghiamo il danaro di più. È vero che qui vi è un ammortamento in 50 anni; è vero che la società guadagna qualche centinaio di mila lire nell'interessi del primo anno, poichè essa ha il godimento dei canali dal 1° gennaio 1863, mentre i 20 milioni sono da lei pagati a sei, nove e dodici mesi senza frutto. Ciò non ostante, si può fare su questo punto una qualche concessione. Sarà questa una prima partita, comunque non forte, che servirà a riempire il vuoto lasciato dalle giustificazioni esibite.

La seconda considerazione che ha spinto la Commissione a decidersi a proporre alla Camera l'approvazione del contratto è stata la seguente. Lo Stato, che non dà soltanto l'appalto per la costruzione di questi lavori, ma vi aggiunge la concessione del godimento ed assicura in questo godimento una rendita annua, non può esporsi a veder crescere il cottimo dopo finiti i lavori,

anche perchè si manifestino dei bisogni che al principio non siano stati calcolati nella perizia del signor Noè.

Tocca alla società ben pesare i fatti suoi. Essa deve badare che assume un'opera della quale vuole il godimento, e questo assicurato fino alla misura del 6 per cento, oltre l'ammortamento. Essa deve quindi badare che spetta a lei incaricarsi di tutte indistintamente le spese necessarie ad arrivare allo scopo. Che se vi saranno poi in corso d'esercizio delle spese relative a riparazioni delle opere già esistenti, per queste riparazioni, ma solo per queste riparazioni, tanto ordinarie che straordinarie, si potrà accordarle che vengano detratte dalla rendita del canale.

Ecco il concetto dell'articolo che discutiamo. Ma se mai occorresse nel seguito una costruzione nuova, per esempio un sostegno per la derivazione del canale alla imboccatura del Po a Chivasso, allora la società che ha preso a cottimo questa grande opera per esserne non solo costruttrice, ma anche concessionaria, dovrà eseguire a proprie spese anche questa nuova costruzione. E ciò perchè in un cottimo come questo, i lavori da farsi onde ottenere lo scopo le incombono tutti in modo assoluto; altrimenti lo Stato si esporrebbe ad aggiungere altri milioni ai 53, se pur volesse che il canale fosse completo.

E pertanto la Commissione non è venuta nella decisione di proporre alla Camera l'approvazione di questo contratto, se non dopo essersi anche deciso a modificarne il tenore, così come è modificato negli articoli 1 e 4, ed in quello che discutiamo.

Nelle modificazioni fatte a questi articoli si parte dalla premessa che il cottimo sia veramente assoluto, e che lo Stato non abbia a temere alcun aumento della spesa di 53 milioni per la costruzione del canale completo.

Ha detto l'onorevole Boggio che la società si contenta del 6 per cento, mentre generalmente la rendita pubblica dà il 7 per cento. Io prego l'onorevole Boggio di notare che qui c'è un ammortamento nel corso di soli 50 anni. Durante 50 anni si ha il frutto annuo del 6 per cento, più l'ammortamento che occorre per riavere il capitale. Una rendita accompagnata da un progressivo ammortamento al pari vale sempre qualche cosa più di una egual rendita perpetua.

PEPOLI G., ministro per l'agricoltura e commercio,
Perde il capitale in 50 anni.

PASINI. Perde il canale, ma ricupera il capitale che ha speso.

La osservazione fatta dall'onorevole Boggio non ha quindi potuto menomare i nostri ragionamenti. E non è punto vero che questa società sia in condizioni tali da meritare sì eccessivi riguardi per questo solo perchè si contenta del 6 per cento. Ciò vale qualche cosa, e l'abbiamo già notato fin da principio, ma vale meno della differenza 6 e 7, e vale fuori di dubbio assai meno di quanto è necessario a render completa la giustificazione dei 53 milioni.

Insomma la Commissione ha calcolato che per por-

tare a 53 milioni le spese del cottimo, convenisse assolutamente liberare le finanze dello Stato da ogni eventualità di spese nuove e limitare la responsabilità del tesoro a quelle sole spese che fossero necessarie per le riparazioni, sia poi che queste riparazioni possano dirsi ordinarie, sia che debbano dirsi straordinarie. E questo fu precisamente il concetto della Commissione quando introdusse nell'articolo che or discutiamo la parola *esistenti*.

Vengo ora al signor ministro delle finanze.

Convengo con lui che le espressioni proposte dalla società, *opere riconosciute e collaudate*, sono molto dubbie. Ma se così è perchè non ritenere quelle proposte da noi, cioè le parole: *opere esistenti*, espressioni che sono chiarissime e non traggono dietro di sé alcuna eventualità di spese nuove a carico dello Stato?

PEPOLIG., ministro per l'agricoltura e commercio. Signori, le parole pronunziate dall'onorevole Pasini chiedono dal Ministero una pronta risposta.

Non credo, signori, che i patti offerti alla società sieno così larghi e generosi come egli reputa.

Quando giunsi al Ministero trovai intavolate le pratiche di questo affare e quasi condotte a termine. Vidi che il Ministero precedente aveva fissato il capitale nella somma citata dall'onorevole Pasini, cioè in 53 milioni. Questa somma eccedeva di 18 milioni quella stabilita dall'illustre conte di Cavour nell'anno 1853.

L'onorevole Pasini afferma che quest'aumento non si può con salde ragioni giustificare. Io lo credo invece di non difficile dimostrazione e perfettamente fondato nel vero.

L'onorevole Pasini ha riconosciuto che nel fatto la società sborsa all'erario pubblico 20,300,000 in danaro contante. Mi consenta l'onorevole Pasini di ben chiarire il beneficio che trae il Governo da questo fatto.

I canali vecchi, o signori, erano stimati 20,300,000 lire. Il Governo guarentisce sopra questi 20,300,000 lire il 6 per cento, cioè una somma di 1,218,000 lire. L'onorevole mio collega il ministro delle finanze vi disse, quando vi fece aperta la condizione delle finanze dello Stato, che egli faceva assegnamento sopra queste lire 20,300,000 per riparare ad una parte del disavanzo; quindi è evidente che se egli non avesse avuto questi 20,300,000 lire avrebbe dovuto procurarsi questa somma dal credito pubblico, e non avrebbe potuto certamente procurarsela se non al saggio che oggi corre, cioè al 71 per cento, saggio del nostro debito pubblico. Ognun vede quindi che per conservare lire 20,300,000 egli avrebbe dovuto creare un debito di 28,591,000 lire. Se si paragona l'interesse di questa somma, di 1,429,000 lire coll'interesse del 6 per cento sopra la somma guarentita pei canali, vi sarà una differenza di 211,000 lire, la quale certamente costituisce una differenza di 4 milioni e mezzo, di cui vuoi tener ragione.

L'onorevole Pasini rappresentava ciò che è passato in seno della Commissione e vi diceva che vi fu un momento in cui la Commissione si trovò perplessa, circa

l'ammettere questo aumento; ma l'onorevole relatore osserva che questa perplessità durò ben poco, e che quando la Commissione venne ad osservare che essendo i fondi al 71, non potrebbe una società assumere questo lavoro senza spendere una somma molto al di sopra di 35 milioni; perocchè questa somma era stata calcolata come se fosse danaro effettivo al cento per cento, mentre la società realmente doveva procurarselo al corso del giorno, quindi quella somma rimaneva accresciuta di tutta la differenza che passa tra il corso al pari ed il corso giornaliero.

L'onorevole Pasini rispondendo al deputato Boggio disse che il 6 per cento non era un modico frutto, perchè oltre all'interesse la società riscuoterà ancora il suo ammortamento. Questa questione dell'ammortamento vuole essere lasciata in disparte, giacche il debito pubblico frutta il sette e più senza perdita del capitale, mentre la società dopo cinquant'anni avrà perduto anche il suo capitale. Per il che la osservazione dell'onorevole Pasini non tocca punto l'argomento del deputato Boggio, anzi ne prova la ragionevolezza; quindi non si può nel prezzo tener calcolo dell'ammortamento; questo non si è mai fatto, ed io non posso ammetterlo.

La questione non si è sollevata essendo molto grave, e potendo far sì che il contratto pericoli, io dirò francamente alla Camera le ragioni che mossero il Ministero a proporre la legge.

La garanzia che si chiede allo Stato è una garanzia più morale che effettiva: non credo che si incontri pericolo a farla.

Mi pare di poter agevolmente dimostrare i benefici immensi che da questa legge verranno a tutto il paese.

Io ho resistito alle preghiere degli onorevoli Marchetti ed Ara quando volevano fissare per il modulo d'acqua un prezzo di favore, perchè da ciò sarebbe derivata una perdita allo Stato, ed io non sarei venuto a proporre questa legge se non avessi avuto l'intima persuasione che l'interesse dell'erario poteva accordarsi con quello dell'agricoltura.

Io ho accennato nella relazione, l'ho accennato nelle poche parole che dissi prima, e la Commissione stessa non lo ha disconosciuto, che i prezzi dei moduli d'acqua finiranno per bilanciare largamente la garanzia data dallo Stato. L'aumento che verrà nel prezzo dei beni e delle terre nella Lomellina farà sì che il Governo, come io accennai, potrà accrescere le gravezze in modo che queste varranno a ricompensarlo, se nei primi anni dovesse sottostare ad una piccola perdita.

Io credo che la perdita non potrà mai essere molto grave; e mi conforta in questa speranza l'esempio della Lombardia, dove il sistema delle irrigazioni ha centuplicata la pubblica ricchezza.

Diffatti, credete che la Lombardia avrebbe sopportati tutti i balzelli dell'Austria, se non fosse stata dotata di un così largo e benefico sistema d'irrigazione?

Ma, oltre l'esempio della Lombardia, mi conforta quello di tutta l'Europa, dove il sistema dell'irrigazione ha cresciuto del quintuplo la rendita territoriale. Io po-

trei citarvi molti esempi, potrei dirvi che in Francia le ghiaie della Mosella che nulla valevano, oggi, perchè irrigate, valgono da 5 a 6000 lire l'ettaro. Potrei addurvi altri esempi per mostrarvi che l'irrigazione moltiplica la pubblica ricchezza; ed aumentando in questo modo la pubblica ricchezza noi veniamo ad aumentare di molto i profitti dello Stato.

Nella relazione io ho portato a 12 milioni l'accrescimento della rendita netta, poichè era evidente che la proprietà avrebbe aumentate di circa 220 milioni di lire di valore.

Ma io ho considerato solo l'aumento che ne viene alla proprietà fondiaria, e quindi non ho tenuto ragione dell'accrescimento delle tasse indirette, le quali aumenteranno immensamente. Infatti nella rendita abbiamo calcolato 24 milioni di rendita brutta. Ora in 24 milioni di rendita brutta, per quale somma entra la mano d'opera? Prendete qualunque libro di pubblica economia, il Gioia o qualunque altro illustre scrittore, e vi dirà che, laddove introducete un sistema di agricoltura di irrigazione, la mano d'opera entra pel 40 per cento della rendita brutta; e questo che vuol dire? Vuol dire, o signori, che saranno 7 milioni di più che si spendono nelle famiglie degli agricoltori, sono 7 milioni di materia imponibile che entrano per buona parte nelle casse dello Stato. (*Bisbiglio a destra*)

Non parlo solo del guadagno materiale, ma altresì del guadagno morale, poichè è chiaro che l'aumento del valore del suolo significa accrescimento di moralità, di forza e di dignità del paese, ed io credo che questo progetto che oggi è sottoposto alle vostre deliberazioni è chiamato a rendere immensi benefizi alle popolazioni agricole della Lomellina e quindi all'intero paese.

Non mi dilungherò più oltre: prego la Commissione di voler accettare l'emendamento del mio collega ministro delle finanze, e la prego a non voler mettere in repentaglio una intrapresa, la quale deve stare altamente a cuore a tutti noi. Laonde porrò fine, per non annoiare soverchiamente la Camera, rammentandole un fatto.

Nel 1769 l'illustre economista inglese Arturo Yunch percorreva le contrade della Francia e si maravigliava altamente di vedere come fossero stati trascurati i corsi d'acqua, come non si fosse tratto profitto di quella ricchezza maravigliosa dell'acqua, e comparando tanta ricchezza dispersa coll'inopia dell'erario, prorompeva in amara rampogna, non contro la inesperienza e l'inettitudine degli agricoltori francesi, ma contro l'inettitudine di quel Governo dispotico, il quale non aveva altro pensiero che aggravare la mano sui contribuenti, senza in pari tempo cercare di promuoverne la pubblica ricchezza.

Oh! non fate, signori, non fate, ve ne prego, che altri illustri economisti, più tardi viaggiando per le nostre contrade, abbiano a rivolgerci quest'amara censura. Fate piuttosto che essi si accertino che il paese ed il Parlamento e Governo furono concordi nell'aiutare l'agricoltura nel trarre partito di tanti corsi di

acqua di cui la potenza creatrice si mostrò maravigliosamente larga verso la nostra Italia.

BOGGIO. L'onorevole Pasini ha fatto alcuni appunti alle osservazioni che ho esposte testè alla Camera. Questi appunti mi pare avrebbero dovuto condurre la Commissione a tutt'altra conclusione.

Io avrei capito che la Commissione ci avesse detto: 53 milioni sono troppi, 40, 45, 48 bastano; ma non capisco come mai essa possa dire sul serio: 53 milioni sono troppi, tuttavia ve li concediamo ad una condizione: per compensare il troppo che ci può essere su questi 53 milioni noi ci lanciamo innanzi nell'ignoto, nell'indefinito, cioè poniamo a vostro rischio e pericolo tutte le variazioni di alveo che in 50 anni potranno fare il Po e la Dora e tutte le possibili necessità di ricostruire daccapo, per cause imprevedibili, una gran parte delle opere occorrenti per la derivazione e manutenzione.

Io domando alla coscienza vostra, se alcuno di voi in un contratto privato potrebbe annuire a questa condizione.

Ciascuno di noi può trovarsi nel caso d'avere latifondi bisognosi di irrigazione. Ora io vi domando: quale è fra noi che oserebbe recarsi da un ingegnere e dirgli: mi occorre una derivazione d'acqua per bagnare i miei fondi; vi darò la costruzione e la manutenzione delle opere a cottimo, quanto credete che mi debba costare? E se questo ingegnere avesse risposto: occorrono 50, occorrono 100 mila lire, ma chi è di noi che avrebbe il coraggio di replicargli: credo che 100 sarebbero troppo, forse basterebbero 90 od 80; tuttavia ve ne darò 100 a patto che se avverrà poi in seguito che il torrente muti il suo corso, voi dovrete poi a vostro rischio e pericolo fare tutte quelle opere che saranno necessarie per andare cercando l'acqua dove il suo corso capriccioso l'avrà trasportata?

Credo di pensare e dire ciò stesso che pensate e dite tutti voi, miei onorevoli colleghi, quando io affermo che nessuno di voi nei suoi privati rapporti una simile proposta oserebbe farla; e se la facesse, non troverebbe, io me ne appello allo stesso onorevole Possenti, alcun ingegnere o costruttore che la volesse accettare. Ora io che non credo che ci siano due diritti o due morali diverse, secondo che si tratti dello Stato o degli individui, applico anche al contratto ora in discussione quel ragionamento, e dico che comprenderei che la Camera proponesse una riduzione sui 53 milioni, ma non comprendo che essa dica: v'è un margine, e questo, voi società, me lo pagherete avventurandovi all'ignoto, vincolandovi per 50 anni a spese indefinite ed indefinibili.

Oltrechè mi sembra che l'onorevole Pasini, quando volle ridurre il valore delle cifre, non abbia tenuto conto di tutti gli elementi. Egli diceva che vi è esagerazione, e faceva appello all'onorevole Possenti, nell'apprezzare, a cagion d'esempio, il costo del calcestruzzo. Io confesso che sono incompetente in questa materia, e non intendo certo d'iniziare una discussione su ciò che possa valere il calcestruzzo. Ma ciò che credo

poter affermare, perchè a tutti è noto, sebbene io debba in questa materia dichiararmi incompetente, si è che dall'anno 1853 al 1862 i capitali non solo trovarono tanti altri impieghi, per cui dobbiamo sottoporci a più gravi sacrifici quando li vogliamo chiamare a sussidiare qualche opera, ma che inoltre, in Italia specialmente, dopo il 1859 le grandi intraprese di pubbliche costruzioni ricevettero un tale sviluppo che ciascuno di noi, interrogando col buon senso i fatti che intorno a noi si sono compiuti, deve ammettere che il costo dei materiali e della mano d'opera ha dovuto crescere assai. E il calcestruzzo, per quanto umile e modesta cosa esso sia, deve anch'esso aver seguito la condizione generale delle cose e subire le leggi della economia politica.

Ma se dobbiamo tener conto di questi aumenti, è pure ovvio il concludere che la spesa non deve più calcolarsi sui trentacinque milioni primitivi. E neppure sarebbe giusto ed esatto il calcolo che vi proporrebbe l'onorevole Pasini per l'interesse del danaro.

Egli vorrebbe lo si calcolasse non per quattro, ma per soli due anni, e che inoltre lo si circoscrivesse ad una somma capitale di 35 milioni. Ma bisognerebbe in tal caso negare tutto ciò che si fece dal 1853 al 1862, bisognerebbe negare che in questi nove anni le condizioni del credito si sono modificate, bisognerebbe poter sostenere che niuna modificazione intervenne nello stato economico della società; che, in una parola, non è vero costi oggi più che non costasse nel 1853 l'operaio e il materiale.

Sembrommi inoltre che l'onorevole Pasini volesse appuntare d'imprudenza la società come quella che, assumendo una impresa a cottimo, doveva da principio calcolarne tutti gli oneri.

Ma, o signori, quando taluno imprende un'opera a cottimo prevede tutto ciò che è prevedibile, secondo le condizioni normali e la natura dell'opera che intraprende. Così, per esempio, se trattasi di opere idrauliche, prevede la possibilità che si debbano rifare le due e le tre volte, perchè a tutti è noto come spesso nelle opere che si fanno nelle acque (non fa bisogno di essere tecnico per saperlo), malgrado ogni attenzione che vi si ponga, malgrado la bontà dei materiali, sopravvengono accidenti improvvisi nel corso delle costruzioni che obbligano a rifarle, soggiacciono ad eventualità di gran lunga maggiori di quello che siano a temersi da chi fabbrica all'asciutto.

La società deve prevedere coi 53 milioni tutte queste eventualità; ma il deviatamento del fiume, la mutazione d'alveo sono forse cose che in un contratto di cottimo si possono prevedere e calcolare? In tal caso converrebbe si potesse pur anche calcolare a quale distanza dal corso antico trasporterassi il nuovo corso delle acque, per avere un'idea, almeno approssimativa, della lunghezza della nuova sezione e della importanza del nuovo edificio che si dovrà formare per avere una nuova derivazione.

Del resto, messa da banda la questione tecnica, io intendo di chiudere le osservazioni che mi era proposto

di fare su questa parte della discussione con un breve cenno statistico, cioè colla indicazione di alcune cifre.

Già l'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha, in tesi generale, dimostrato l'immensa utilità che il paese avrà da questa legge, che deve essere così feconda in ottimi risultamenti per le provincie il cui territorio sarà con questi nuovi canali irrigato.

Mi sia ora lecito di completare il discorso del signor ministro con alcuni dati di fatto che concretino le idee da lui svolte.

Colle acque di questi canali s'irrigheranno 120,000 ettari di terreno.

Questi 120,000 ettari, che ora danno un reddito di poco più che 10 milioni, frutteranno, per l'irrigazione, oltre a 31 milioni, ossia produrrete un aumento nella rendita di 21 milioni.

Il valore capitale di questa zona territoriale da 178 milioni salirà a 373 milioni circa.

Queste cifre dimostrano meglio di qualunque lungo discorso il grande beneficio economico che da questi canali deriverà al paese, e sarà avviamento a simile beneficio per le altre provincie del regno.

Ma inoltre queste stesse cifre ci somministrano un criterio sicuro per ben comprendere il vantaggio che la pubblica finanza anch'essa deve ricavare da quest'opera, e per tranquillare tutti coloro che temono possa la guarentia del Governo, per un *minimum* d'interesse, essere qualcosa più che una guarentia morale.

Già il Ministero, nella sua relazione, aveva con accurati dati statistici dimostrato come il reddito del canale sarebbe tale da supplire comodamente al servizio degli interessi.

L'onorevole relatore della Commissione volle scrutare con molta severità le cifre e i dati posti innanzi dal Governo, ed a vece che questi calcolò il reddito lordo in lire 6,012,000, il reddito netto in lire 5,317,000, il relatore della Commissione riduce a sole lire 3,800,000 il reddito netto.

Certo non è più a temere che non si raggiunga almeno questa cifra.

Il 9 per cento d'interesse, secondo lo stesso relatore, richiede una somma di lire 4,800,000 all'anno; mancherebbe dunque un milione.

In altri termini lo Stato, per effetto dell'assunta guarentia, potrebbe essere chiamato a concorrere per un milione all'anno. Questo è il rischio che esso corre facendosi il canale.

Confrontiamo ora questo rischio agli *utili* che ricaverà lo Stato da quell'opera.

Dato l'aumento sul territorio irrigato di 200,000,000 di lire circa di valor capitale, e di 20,000,000 circa sulla rendita, avremo un proporzionale accrescimento nel prodotto dell'imposta.

Esso fu calcolato su queste basi:

Imposta fondiaria, aumento	L.	2,400,000
Tassa registro	»	800,000
Altre tasse, in complesso	»	1,000,000
E così in totale	L.	<u>4,200,000</u>

Ossia: lo Stato corre pericolo di dover pagare un milione all'anno, ma riceve in compenso oltre a quattro milioni.

Riducete d'un terzo, d'una metà ben anche questo maggiore introito, ed avrete sempre questa conclusione: essere dimostrato dallo stesso relatore della Commissione che la garanzia del *minimum* assunta dallo Stato è una garanzia morale, perchè è coperta ed al di là da ciò che la pubblica finanza guadagnerebbe per effetto della bonificazione di questo territorio irrigato.

Aggiungete a queste un'altra considerazione, quella cioè dei venti milioni che fin d'ora ad un tratto entrano nelle casse delle finanze; e venti milioni per giorni che corrono non sono mica una bagattella; ed un qualche sacrificio bisognerebbe pur farlo per procurarseli altrimenti. Qui invece di sacrifici facciamo un guadagno: posciachè chi più ci profitta in questo contratto sono le popolazioni che vedranno grandemente migliorate le loro condizioni e la pubblica finanza.

Concorrono dunque ragioni non solamente di equità e di giustizia, come quelle cui da principio io aveva ricorso, ma concorrono eziandio considerazioni di vantaggio per il pubblico erario, per la pubblica finanza, a raccomandare alla benevolenza vostra l'emendamento che il ministro delle finanze, come il principale interessato nella questione, vi ha proposto, emendamento che spero sarà anche accettato dalla Commissione, e che in ogni caso mi lusingo sarà pur sempre accettato dalla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha portata la questione in un campo, a mio avviso, estraneo alla presente discussione.

Vi è una questione abbastanza importante che divide in questo momento le opinioni della Commissione da quelle dell'onorevole Boggio, e dirò anche del ministro. Esaminiamola nettamente, perchè io credo che ci è della ragione dall'una e dall'altra parte, e che questa questione vuol essere risolta chiaramente.

La Commissione dice: 53 milioni devono rappresentare il canale. Non deve avvenire che la società si faccia ad eseguire questo canale in un modo qualunque incompleto, e che poi coi denari dell'esercizio faccia delle opere, le quali dovrebbero essere pagate sui 53 milioni. Questo non deve succedere.

D'altra parte l'onorevole Boggio dice: ma volete che una società venga ad eseguirvi un canale e prenda sopra di sé delle eventualità imprevedute ed imprevedibili? Quindi anche qui c'è della ragione. Non credo che seriamente la Commissione voglia che nei 53 milioni si riassuma il vero ammontare del canale, tutto ciò che si può prevedere e tutto ciò che non è prevedibile, se, per esempio, supponiamo un momento che il Po cangiasse il suo alveo, che la Dora, come ha detto l'onorevole Boggio, mutasse di linea e obbligasse la costruzione di un acquedotto là dove vi era un semplice canale.

Dunque queste due idee bisogna scriverle ben chiara-

mente: secondo me, esse non sono scritte nè colle parole proposte dalla Commissione, nè con quelle che vorrebbe la società. Io sono stato anche con alcuni membri della Commissione per istudiare un modo di risolvere ben nettamente questa questione, di proporre una dicitura che rispondesse a questi due dati, cioè di assicurare da un lato che il canale sarà fatto coi 53 milioni, e fatto completamente; e dall'altro lato di non pretendere dalla società un'obbligazione che non si può, a mio avviso, ragionevolmente pretendere da lei.

Per queste ragioni io proporrei che, sospesa la discussione di quest'articolo, la Commissione, d'accordo col signor ministro, facesse intervenire i rappresentanti della società, e vedessero insieme questa sera di combinare un articolo. Secondo me, tutto sarebbe combinato quando si dicesse nettamente che le opere le quali sono imprevedibili non sono contemplate nel capitale dei 53 milioni che riflette il canale. Quando si dichiarasse nettamente che nelle spese ordinarie e straordinarie non si deve comprendere alcuna di quelle opere che non potevano essere prevedute per dare completo il canale, e che i 53 milioni debbono essere un fatto assoluto pel canale, ma che d'altra parte la società deve aver modo di fare con una sorgente diversa da quella dei 53 milioni le opere che non sono prevedibili, tutto sarebbe finito.

Quindi io propongo che si sospenda la votazione di questo articolo, e che si preghi la Commissione ed il ministro di volersi intendere colla società per vedere di scrivere nettamente in due articoli questa condizione di cose.

SELLA, ministro per le finanze. Io accetto di buon animo la proposta stata fatta dall'onorevole Valerio, e spero che la Commissione vorrà pure accettarla (Si! si! dal banco della Commissione), perchè vediamo stasera di trovare una redazione che possa soddisfare a quella che mi pare una comune idea.

L'onorevole Pasini ha toccato un po' a lungo nel suo discorso dell'aumento di spesa che è sorto per questo canale, pel quale nel 1853 si valutavano 35 milioni, e per cui ora se ne chiedono 53, che quindi havvi un aumento di 18 milioni, aumento che egli non trova giustificato.

Io trovo quest'argomento talmente estraneo all'articolo che si discute, che non credo di entrare in questa controversia. Ma ad ogni modo, quando la Camera creda che si debbano dare tutte le spiegazioni in proposito (e per verità, se si proponesse un aumento di 18 milioni senzachè quest'aumento fosse pienamente giustificato, la cosa sarebbe non poco singolare), io sono pronto a dare tutti gli schiarimenti necessari per provare che quest'aumento è realmente giustificato.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che il deputato Boggio ha proposto il seguente emendamento a quello articolo 22 che tutti ricordano essere stato sospeso, appunto perchè fosse posto in armonia coll'articolo, del quale attualmente ci occupiamo. Ne do lettura:

« Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare la buona esecuzione delle opere menzionate all'articolo

2^a TORNATA DEL 29 LUGLIO

precedente, e le farà collaudare prima che siano poste in esercizio. Entro l'anno dall'iniziato esercizio del canale il Governo farà eseguire una collaudazione generale delle opere.

« È riserbata però la facoltà al Governo entro tre anni dall'iniziato esercizio di prescrivere tutte le opere supplementari che fossero necessarie ad assicurare la costante derivazione del canale di cui all'articolo primo. »

CAVALLINI. Postochè la Camera ha rimandato alla Commissione la discussione della questione che fu agitata sin qui, io propongo che anche quest'articolo sia rimandato alla Commissione.

BOGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BOGGIO. Lo scopo di quest'articolo era precisamente di attuare il concetto enunciato dall'onorevole Valerio. Se la Commissione vuole ottenere solamente questo che non si distraiga quel danaro in altro, ha perfettamente ragione, ed a ciò si provvede col dare diritto al Governo per tre anni di esaminare, e far fare quelle opere tutte supplementari che crederà necessarie; se invece la Commissione persistesse nel divisamento che aveva annunciato prima, allora evidentemente la soluzione proposta dall'onorevole Valerio non sarebbe da essa accettata. Comunque, io ben volentieri mi unisco nel desiderio che la Commissione prenda anche in considerazione questo articolo, e venga poi nella prossima adunanza a farsi una relazione definitiva.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, si intenderanno rinviati alla Commissione tanto l'articolo 22 quanto lo articolo 33 coll'emendamento proposto dal deputato Boggio.

(È approvato il rinvio.)

« Art. 34. La società sarà tenuta, nel prendere l'esercizio dei canali demaniali dei quali le vien dato il godimento, di assumere a proprio servizio, con quello stipendio che sarà il Governo per istabilire, quegli impiegati addetti alla direzione e vigilanza dei medesimi canali che in apposito elenco le verranno designati.

« I detti impiegati non potranno in seguito essere licenziati nè rimossi se non previo il consenso del Governo.

« In caso di collocamento in aspettativa od in disponibilità ovvero a riposo, i diritti acquisiti per tutto il servizio prestato sia allo Stato come alla società, saranno ai medesimi computati, e dovrà la società retribuire loro quell'annuo assegno che verrà liquidato dal Governo, a termini delle leggi che saranno vigenti in siffatta materia.

« Art. 35. La riscossione dei proventi tutti indistintamente dei canali eserciti dalla società sarà operata, nello stesso modo e con gli stessi privilegi che la legge accorda per le pubbliche contribuzioni, dagli esattori mandamentali.

« Art. 36. Il Governo si riserva la facoltà di prolungare oltre il Ticino il nuovo canale a derivarsi dal Po, a beneficio della zona tuttora asciutta del territorio

lombardo sovrastante al Naviglio Grande di Milano, a sinistra, accordandone di preferenza la concessione alla presente società, a parità di condizioni. La società dovrà in ogni caso provvedere il volume d'acqua necessario per l'irrigazione di quella zona di territorio, immettendola supplementarmente nel canale, col semplice bonifico della relativa spesa. »

SUSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Susani.

SUSANI. Già la parte tecnica della Commissione ha fatto gravi osservazioni sopra l'articolo 36. Io stesso, nella seduta del mattino, ho dovuto chiamare l'attenzione della Camera sopra l'argomento al quale esso articolo si riferisce.

Ho detto allora che mi riservava di produrre un emendamento alla legge, colla quale si approva la convenzione, e questo emendamento è già depresso sopra il banco della Presidenza, appoggiato da parecchi dei miei colleghi.

Ora unicamente io mi preoccupo di poter restare persuaso che venendo nella sentenza della parte tecnica della Commissione, la quale tollerava che l'articolo 36 fosse conservato, non abbia a temere di vedere nell'avvenire danneggiati quegli interessi ai quali il Ministero ha creduto di potere in qualche modo giovare col mantenimento dell'articolo 36.

Il Governo ha detto volersi riservare la facoltà di prolungare il nuovo canale oltre il Ticino; la parte tecnica della Commissione ha detto che era questo un idillio, per non dire un'iperbole.

Anch'io prendo verso questa sentenza, e sono d'avviso che per la gravissima spesa alla quale si dovrebbe andare incontro per avere quest'acqua ad un livello che permetta di spanderla sopra una considerevole superficie di quell'agro milanese, al quale si vuole aver riguardo, non sia probabile di vedere mai realizzata quest'idea.

Ora, quando vorremo altrimenti provvedere ai bisogni di quelle provincie, non troveremo noi un impedimento nell'articolo 36? Non potrà per avventura la società inceppare l'esecuzione d'altri lavori che non sieno il prolungamento del suo canale oltre il Ticino? Non potrà la società, valendosi in qualche modo di quest'articolo, suscitare incagli alla costituzione di un'altra società che provveda ai bisogni delle altre provincie? In verità, temerei che sì! Alcuni mesi or sono ho veduto adoperarsi la pubblicità in ogni maniera per trovare in Lombardia dei sottoscrittori per queste azioni *in fieri* della società dei canali della Lomellina.

Quando si è ricorso alla pubblicità, si è cercato in Lombardia principalmente di far campeggiare l'idea che l'acqua che si trovava presso Chivasso sarebbe andata a fecondare quella parte del piano lombardo che non è ancora irrigata. Agli uni si è detto che le brughiere di Gallarate sarebbero ridotte ad irrigazione con quest'acqua, e che così si provvederebbe anche a certa deficienza (sulla quale con un mio emendamento a suo tempo richiamerò l'attenzione della Camera) la quale

si lamenta nell'agro cremonese. La stessa relazione del ministro accenna al suo desiderio di provvedere a quei bisogni.

Si è dunque fatta valere quest'idea per avere queste sottoscrizioni; ma io credo che si sia dato luogo ad una grande illusione se qualche azionista si creda di avere qualche cosa da quest'acqua in quei territori. Io credo che, se di questi azionisti ci sono, essi si troveranno grandemente disingannati. In verità, quando si vede che per una società non ancora costituita si è sui giornali, per avere azionisti, pubblicato perfino i nomi di un Consiglio d'amministrazione che non poteva essere ancora legalmente costituito, valendosi dell'influenza morale che meritamente esercitano uomini illustri, io credo di essere nella ragionevolezza domandando che si provveda a che il pubblico non venga trascinato ad illusioni pericolose.

Io prego l'onorevole relatore della Commissione a volermi dare qualche spiegazione onde assicurarci in proposito, altrimenti, dico la verità, io mi sentirei di dover proporre alla Camera che adottasse quella che era la sentenza della parte tecnica della Commissione, parte nella quale crederci che fosse compreso il relatore, non ammettendo l'articolo 36, perchè esso pare a me che bene non faccia, ma si potrebbe per avventura fare del male.

POSSENTI, relatore. La parte tecnica della Commissione cui alludeva la relazione si riduceva al relatore, e questi proponeva la soppressione dell'articolo, perchè aveva l'intimo convincimento che esso non poteva avere un'applicazione futura nel modo con cui è espresso.

La Commissione non ha creduto di aderire a questa proposta, perchè non si è creduta in grado di giudicare se l'opinione espressa da quest'elemento tecnico fosse ammissibile o no, e per questo titolo l'articolo è rimasto.

Quanto a me, io mi associo pienamente alla proposta dell'onorevole Susani, in quanto alla soppressione di quest'articolo, poichè lo credo inutile.

CAVALLINI. La Commissione ha creduto che non fosse il caso di sopprimere l'articolo 36, non tanto per la ragione addotta dall'onorevole relatore, che cioè essa si credesse incompetente a pronunciare un giudizio sopra una questione puramente tecnica che sfugge alle sue indagini, quanto perchè in ogni evento, e quand'anche i fatti dimostrassero in appresso inapplicabile la disposizione di quest'articolo, non ne verrebbe danno ad alcuno. Alla Commissione bastava essere accertata che vi era acqua da tramandare al di là del Ticino, perchè senza più ammettesse la disposizione dell'articolo 36.

Quanto alla osservazione dedotta da che l'ammissione di quest'articolo possa per avventura nuocere alla derivazione di altri canali dal Ticino o dal lago Maggiore o da altro serbatoio, evidentemente l'asserto non regge, perchè dal momento che il Governo non si assume una obbligazione, ma solo si riserva il diritto di prolungare

quale in questo caso avrebbe la preferenza, non potrebbe mai nè costringere il Governo ad esperire di tale facoltà, nè tanto meno opporsi alla formazione di altri canali da altri fiumi e torrenti per irrigare l'agro lombardo.

PRESIDENTE. Il deputato Brunet ha la parola.

BRUNET. Mi ha fatto impressione la proposta di sopprimere questo articolo, e più ancora le risposte date dalla Commissione.

Questo articolo evidentemente ha un'importanza grandissima. Si tratta di vedere se l'opera che si vuol costruire potrà avere un grande sviluppo, quale sarebbe il portare il canale d'irrigazione, dapprima limitato al territorio sulla sinistra del Ticino, di estenderlo alla parte destra.

Io non so comprendere come in cosa di tanta importanza non si sia pensato a fare il calcolo della quantità d'acqua di cui a quel dato punto si poteva disporre.

SUSANI. Domando la parola.

BRUNET. Io non giungo a comprendere come si possa dire di estendere un canale senza conoscere la quantità d'acqua che possa somministrare.

POSSENTI, relatore. Domando la parola.

BRUNET. Dal momento che questo è destinato all'irrigazione di un vasto territorio, bisogna anzitutto conoscerne la estensione bisogna sapere se esiste acqua bastante per alimentarlo. Insomma è d'uopo sapere in modo certo se il canale possa avere tant'acqua quanta occorre al territorio che si ha in vista d'irrigare.

In un contratto di questo genere e di tanta importanza è necessario il dare tutte le maggiori possibili spiegazioni. Questi patti un po' vaghi fanno cattiva impressione, e dimostrano che non sono stati stipulati con tutta la maturità...

VALERIO. Domando la parola.

BRUNET... con tutta l'assennatezza che si richiede in contratti di simil genere.

Quindi io credo necessaria ancora qualche spiegazione giacchè non so comprendere se possa in un contratto inserirsi un articolo come questo, il quale lascia credere che vuol provvedere ad estendere l'irrigazione a un territorio vastissimo, senza neppur aver la certezza che si potrà aver poi l'acqua necessaria.

POSSENTI, relatore. Rispondo prima...

PRESIDENTE. Perdoni; prima la parola spetta al deputato Susani, poi a lei, in seguito al deputato Valerio.

SUSANI. Aggiungo poche parole in risposta all'onorevole Brunet, o per dir meglio, in aggiunta agli argomenti che ho adottati prima.

Credo che tecnicamente si possa dimostrare che è un'illusione quella di coloro i quali suppongono che abbia a risultar conveniente di prolungare questo canale oltre il Ticino. Ad ogni modo sono certo che si può dimostrare come, tra i diversi modi di provvedere d'irrigazione l'alto Milanese, questo è in quanto all'esito il più incerto ed il più costoso.

2ª TORNATA DEL 29 LUGLIO

tranne questo, che è una specie di artificio parlamentare, è una figura rettorica, un'iperbole. Alcuni hanno potuto temere che questa legge potesse essere attaccata come quella che si riferisce unicamente ad interessi provinciali. Costoro hanno avuto torto, imperocchè la bonificazione di una parte essenziale del territorio italiano, qualunque esso sia, è interesse nazionale; epperò mal si opponevano coloro i quali dubitavano che, perchè l'acqua non scorreva a casa loro, i deputati potessero opporsi a questa legge.

Ad ogni modo per facilitarne il transito attraverso alla trafila parlamentare si è voluto suscitare la speranza che questo canale potesse essere prolungato oltre il Ticino. Lo stesso stratagemma fu usato da coloro che volevano collocare delle azioni in Lombardia.

Ora, siccome quest'opera giova ad una parte nobilissima d'Italia, siccome accresce la pubblica ricchezza della nazione, non c'è bisogno d'illudere nessuno per farla approvare. E siccome ad ogni modo non voglio essere illuso, domando che si sopprima l'articolo 36.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole Susani accusa nientemeno che il Ministero di aver inserito un articolo come questo per un artificio parlamentare. L'accusa è un po' grave (*Si ride*); perdoni l'onorevole Susani, ma mi pare lanciata un po' leggermente.

Un ingegnere com'è il signor Noè, del quale credo nessuno voglia negare la competenza in tutto ciò che si attiene ai canali, un ingegnere noto non solo in Italia ma anche all'estero; tant'è che un paese importante, volendo provvedere alla sua irrigazione, ha stimato opportuno di venirlo a cercare per fargliene studiare il sistema; un ingegnere di questa fatta, dico, si è da lungo tempo, non già per comodo dell'artificio parlamentare, supposto dall'onorevole Susani, occupato di questo argomento, ed è rimasto intimamente convinto che si possano con frutto condurre queste acque oltre Ticino, purchè si cerchino, ben inteso, altre sorgenti d'acqua dai vari torrenti che scendono dalle Alpi. Questo è evidente, non occorre dirlo, perchè i 110 metri cubi immessi a Chivasso dal Po, evidentemente debbono in massima parte consumarsi nell'irrigazione dell'agro lomellino e vercellese. Quindi questo ingegnere, essendo in questa persuasione, insistette perchè fosse inserito un articolo come questo; imperocchè egli è veramente persuaso che si possano utilmente condurre queste acque oltre Ticino. È una questione meramente tecnica, ed io non credo che la Camera voglia entrare in una discussione tecnica, perchè un ingegnere non meno illustre, l'onorevole Possenti, è d'avviso contrario.

Ad ogni modo questo articolo, ripeto, non è altro che la espressione di uno studio fatto da un ingegnere competentissimo dei canali, non mai un artificio usato dal Ministero.

Perdoni l'onorevole Susani se io sono costretto a dirgli che, quando si propone un progetto di legge come questo, in cui si alienano temporariamente i ca-

nali demaniali con una operazione che io non esito a dichiarare vantaggiosissima alle finanze, in cui, con una guarentigia d'interessi moderati, si ottengono importantissime operazioni, sarebbe pure a desiderare che il Ministero avesse la ventura di andare ripetendo per le varie parti d'Italia un simile artificio che l'onorevole Susani chiama parlamentare.

Certamente se ci riuscisse di aumentare per tutto la produzione del suolo, come si aumenta mercè questa opera della canalizzazione nella stessa ragione con cui la si aumenta in quei tanti ettari di terreno suscettibili d'irrigazione, io credo, o signori, che noi avremmo di tanto migliorato la nostra condizione che, credo per verità, sarà questa una delle opere più utili che si possano fare.

Un altro appunto ha fatto l'onorevole Susani, che possa, cioè, essere quest'articolo dannoso ad altre opere d'irrigazione della sponda sinistra del Ticino, che egli considera come probabili.

È noto il progetto dell'onorevole Possenti per l'irrigazione di quelle regioni mediante derivazioni dal lago di Lugano.

Ora io credo che una disposizione come questa non possa affatto nuocere a quegli altri progetti, e certamente non fu mente del Ministero di far cosa alcuna che tornasse a danno di quegli altri progetti d'irrigazione.

Del resto, basta anzitutto riflettere che questo canale viene a tagliare il Ticino all'altezza di Galliate, e per conseguenza in un punto molto più basso che non siano quegli altri punti a cui giungerebbero i canali derivati sia dal lago Maggiore, sia dal lago di Lugano.

Qui non si è creduto di pregiudicare siffatta questione, la quale non può per nulla essere pregiudicata, e poichè l'onorevole Susani ha creduto di vedere un artificio parlamentare, permetta anche a me di trovare un po' strano che si voglia considerare come un maleficio l'idea di un eminente ingegnere di portare in Lombardia delle acque utili alle irrigazioni.

POSSENTI, relatore. Io dirò poche parole all'onorevole Brunet sull'osservazione da esso fatta relativamente alla copia delle acque e sui calcoli che si sono potuti fare in proposito.

La copia delle acque è più che bastante per l'irrigazione di tutto il territorio novarese, vercellese e casalasco, tanto più poi che coi canali demaniali il canale ha mezzo di essere soccorso dalla Dora, la quale, durante l'estiva stagione, è proporzionalmente assai più ricca d'acqua che il Po, stante le ghiacciaie assai estese che l'alimentano.

Rispetto poi ad avere acque per mandare su altri territori, l'articolo non diceva che si trattasse della stessa acqua di dotazione del canale del Po, diceva che spettava poi alla società in ogni caso a provvedere il volume d'acqua necessaria all'uopo. Nel lungo tramite di questo canale che passa lungo i colli che si diramano dalle Alpi, è certissimo che si potrebbe immettervi tutto quel corpo d'acqua che potrebbe essere occorrente per la superficie che resta al di là del fiume, la quale fosse

irrigabile dipendentemente dall'altezza a cui arriverebbe il nuovo canale. Dunque per questo titolo non ci era luogo a censura, perchè qui i calcoli sono talmente larghi da non ammetterne alcuna.

Io poi non posso convenire coll'onorevole mio amico Susani, e convengo in questo pienamente col signor ministro, che realmente questo articolo sia ben lungi dall'essere stato ideato per servire ad un artificio parlamentare. Esso è forse la parte più antica della convenzione, perchè era naturale, al primo presentarsi di un progetto di derivazione del Po, che s'immaginasse di prolungarlo il più possibile, e che quando fosse al punto di cadere in Ticino sopravvenisse l'idea: non si potrebbe trasportare anche al di là?

Dunque questa era un'idea naturalissima. Tutta la questione sta nel tornaconto. E la soluzione di questa questione esige una gran quantità di calcoli, perchè, se la superficie che si trovava al di là del Ticino, e che poteva trovarsi all'altezza del canale, fosse stata, per esempio, tutto l'altipiano milanese, allora il tornaconto di eseguire il gran ponte-canale sull'alveo del Ticino per portarvi l'acqua era indubitabile.

Dunque quest'idea venne, la si mantenne negli atti, e non si trovò in questa occorrenza, in cui si rimise sul tappeto la convenzione, la necessità di levarla, ed ecco il motivo per cui la vi è rimasta.

Siccome dunque l'impossibilità assoluta di trasportare l'acqua oltre il Ticino non vi è, e la questione non è che di tornaconto, la conservazione dell'articolo 36 non reca alcun danno ai futuri progetti.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio.

VALERIO. Dopo le parole dell'onorevole ministro, io vi rinuncio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Brunet.

BRUNET. Dopo le osservazioni dell'onorevole relatore, dalle quali risulta che evidentemente la questione dell'esistenza o no dell'acqua venne esaminata, e che pare si possa rinvenire una quantità d'acqua tale da potere alimentare questo canale, io non intendo entrare in nessuna questione tecnica; e mi dichiaro soddisfatto delle osservazioni testè esposte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Non insistendo, si procede oltre.

« Art. 37. In caso di questioni insorte tra la società ed il Governo sulla intelligenza ed esecuzione del presente contratto, la decisione sarà deferita a due arbitri, uno scelto dalla società e l'altro dal Governo, i quali, prima di prendere cognizione delle questioni, ne sceglieranno di comune accordo un terzo pel caso di discrepanza. Le relative decisioni, purchè ristrette nei limiti prefissi dalle parti contendenti, saranno definitive ed obbligatorie. »

VALERIO. Ho già altre volte esternata l'opinione, a quanto pare con poco risultato, che bisogna andare molto a rilente nell'affidare a giurisdizioni eccezionali, quali sono quelle degli arbitri, le decisioni delle cose che toccano gl'interessi dello Stato.

Non fo qui che ripetere le stesse osservazioni. Non

farò una proposta speciale per escludere questo arbitrato: solamente io pregherei la Commissione ed il Ministero di voler introdurre qui quel sistema che fu già in altre leggi a mia proposta dal Parlamento sanzionato, che cioè il terzo arbitro, invece di essere nominato dai due, sia nominato dal presidente della Corte d'appello sedente nella capitale del regno.

Così si direbbe: da tre arbitri, uno scelto dalla società, l'altro dal Governo ed il terzo dal presidente della Corte di appello sedente nella capitale del regno. »

CAVALLINI. Invece di dire: il terzo dal presidente della Corte d'appello del regno, » bisognerebbe porre: « di Torino, » perchè il canale è qui vicino, e sarebbe incomodo se s'interpretasse di andare poi sino a Roma. *(Si ride)*

PRESIDENTE. Diremo adunque:

« La decisione sarà deferita a tre arbitri, uno scelto dalla società, l'altro dal Governo, il terzo dal presidente della Corte d'appello sedente in Torino, i quali, ecc., prima di prendere... »

VALERIO. Dopo *i quali* è tutto cancellato sino alle parole *le relative decisioni*.

PRESIDENTE. Già s'intende... « Le relative decisioni, purchè ristrette nei limiti prefissi dalle parti contendenti, saranno definitive ed obbligatorie. »

L'articolo resta inteso in questi termini.

Ora viene l'articolo 38:

« La società sarà tenuta di pagare in proprio alla vedova e figliuolanza del defunto agrimensore Francesco Rossi, che primo ha segnalata la possibilità di utilizzare le acque del fiume Po sui territori vercellese e lomellino, qual premio a lui vivente promesso, la somma di lire 50 mila, nei modi e termini che verranno dal Governo stabiliti.

« Art. 39. Il Governo si assume l'obbligo di provvedere per legge a che su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali, entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla società; di 200 metri dai canali di derivazione principale di privata proprietà che la società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della società concessionaria, sia proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea, e l'approfondimento o lo allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquisiti sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

« La proibizione rispetto ai canali già esistenti dovrà avere effetto dal giorno della promulgazione della legge approvativa di questa convenzione; e rispetto ai nuovi canali dal giorno del tracciato di ciascuno di essi. »

POSSENTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al deputato Sineo.

SINEO. Viene qui in acconcio ciò che io accennava questa mattina dietro le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Voi volete che l'acqua sia una merce la quale abbia

2ª TORNATA DEL 29 LUGLIO

il suo giusto valore secondo la ricerca. Ma questa merce bisogna che sia egualmente libera e disponibile nelle mani di qualunque privato.

Vi sono dei fondi nei quali esiste questa merce; è un deposito che la natura ha messo là, è parte della proprietà, e debbe essere a piena disposizione del proprietario.

Il progetto primitivo del Ministero creava un intollerabile monopolio sopra le acque. Questo monopolio però fu ristretto d'assai dalla Commissione.

Secondo i principii generali della giustizia questo monopolio non è ammissibile, non v'è alcun motivo per cui il proprietario vicino al letto del vostro canale sia privo dell'uso della sua proprietà.

La Commissione avendo portato qualche temperamento al largo monopolio che il Ministero voleva introdurre, io mi accosterei ad accettare una transazione del genere di quella proposta dalla Commissione, ma non vorrei che i confini di questo monopolio fossero così larghi come la Commissione li ammette. Siantochè si trattasse di una semplice distanza di cento metri, credo che questo monopolio, quantunque contrario ai principii, potrebbe tollerarsi. Trecento metri è cosa molto grave. Voi vedete che una striscia un po' prolungata di trecento metri può comprendere molti ettari di terreni, vaste proprietà, nelle quali l'acqua può avere un grande sviluppo.

Io non credo necessaria questa confisca, non la credo giusta. Quindi, se il Ministero non si oppone, e la Commissione l'accetta, io proporrei questa transazione, quella cioè di cento metri; e così si direbbe:

« Il Governo si assume l'obbligo di provvedere per legge a che su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali entro i limiti di cento metri, » con quel che segue.

Quando quest' emendamento sia respinto dalla Commissione, mi riservo di esporre altre considerazioni.

PRESIDENTE. L'articolo 39 coll'emendamento proposto dal deputato Sineo sarebbe dunque così concepito:

« Il Governo si assume l'obbligo di provvedere per legge a che su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali, entro i limiti di 100 metri dal nuovo canale del Po, dai canali demaniali ceduti alla società, dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della società concessionaria, sia proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea, e l'approfondimento o l'allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquisiti sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge. »

SELLA, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Io debbo notare che naturalmente tutti siamo desiderosi che vi sia intiera libertà di godere delle naturali ricchezze che la natura possa porgere ai possessori di un fondo, ma ad una condizione che non si usurpino quelle d'altrui.

Questa è una condizione che tutte le leggi del mondo

ammettono, e che è improntata da un'evidente giustizia. Ora, allorquando si conduce un canale d'acqua, e che dal medesimo si fanno diramazioni, l'acqua penetra nel suolo sottostante, per cui, se si aprono dei canaletti, dei così detti fontanili, ad una certa profondità è facile sottrarre dell'acqua. Per conseguenza, quest'acqua a chi si prende? Si prende al canale maestro che la conduce; onde la necessità assoluta di tutelare coloro i quali fabbricano un canale per poter condurre dell'acqua e venderla, acciò quest'acqua non sia da altri sottratta senza pagarne il compenso.

Nella convenzione che era stata primitivamente fatta si era andato più in là, si era ammesso a favore della società il privilegio che nessuno potesse fare dei fontanili sopra tutto il terreno irrigato, e ciò per questa considerazione, che non si vogliono soltanto avere in mente i canali che veramente conducono l'acqua, ma una volta che quest'acqua del canale è penetrata sopra...

(*Conversazioni — L'oratore non si sente*)

La Commissione si è molto preoccupata di questo argomento ed ha cercato per quanto ha potuto di ridurre ai confini i più ristretti possibili questa facoltà che era intesa nella primitiva convenzione del Ministero, ed ha per verità ottenuto moltissimo. Io so che la società ha opposte grandissime difficoltà a far concessioni a questo riguardo; e dico la verità che s'io fossi stato nei suoi panni ne avrei opposte delle maggiori; imperocchè ha fatto veramente una concessione immensa. Invece che nelle concessioni primitive erano i fontanili proibiti in tutta l'estensione del territorio accessibile all'acqua del canale, ora la proibizione si limita all'apertura di nuovi fontanili alla distanza di 300 metri dal canale maestro, di 200 metri dai canali minori, e di 100 metri dai canali di diramazione.

L'onorevole Sineo deve persuadersi di questo fatto che queste distanze sono tutt'altro che soverchie; credo di poter asserire che in molti casi se uno fa una trincea a 300 metri dal maggior canale, a 200 dai canali secondari, e a 100 dai canali di diramazione, ricaverà dell'acqua la quale sarà supplita da questi canali. Vi sarebbero molti esempi da citare in proposito. Mi basti citare uno che è diventato classico.

La Camera non ignora come a Parigi ci sia da quasi venti anni un pozzo artesiano, quello di Grenelle, mediante il quale si va a cercare acqua alla profondità di oltre 500 metri. Vi è uno strato di sabbia, in cui è contenuta acqua, la quale ha la sua sorgente nelle montagne del centro della Francia ed è sottoposta ad una pressione tale che viene fuori ad un'altezza di oltre 500 metri. L'anno scorso si è terminato un altro pozzo artesiano, quello di Passy, che è alla distanza di oltre 3500 metri dal pozzo artesiano di Grenelle. Questo pozzo mette capo ad uno strato acqueo che somministra acqua al pozzo di Grenelle. Or bene, quale risultato ha avuto l'apertura di questo pozzo relativamente a quello di Grenelle, sebbene si trovi il medesimo alla distanza di 3500 metri, e trovisi frammezzo un immenso strato sabbioso che ha la sua sorgente acqua nella Borgogna?

Il pozzo di Passy trascorso il tempo di ventiquattro ore, necessario a stabilire l'equilibrio, riduceva a 700 metri cubi al giorno l'acqua che dal pozzo di Grenelle era prima somministrata nella misura di 900 metri cubi; vi era quindi una diminuzione del 15 al 20 per cento. Qui si tratta appunto di pozzi che vanno a far capo ad uno strato immenso di sabbia e che si trovano ad una distanza di 300 metri dal canale. Quindi ben vede l'onorevole Sineo che, quando uno abbia un canale della portata di oltre 100 metri cubi in mezzo a strati ghiaiosi (e sappiamo tutti come sia costituito il diluvio alpino che è alla sinistra del Po), si può asserire con certezza che anche alla distanza di 300 metri, facendo uno scavo, si deriverà l'acqua da quel canale. Laonde io credo che la Commissione ha fatto moltissimo, ottenendo quello che ha ottenuto, di ridurre la facoltà primitivamente convenuta col Governo entro limiti così stretti; ed io non esito a dire che è impossibile alla società di andare oltre, perchè, altrimenti, si farebbe portar via tutta l'acqua.

Pregò quindi l'onorevole Sineo a voler ritirare il suo emendamento.

BRUNET. Io non intendo di farmi ad esaminare se convenga restringere il limite di questa distanza da 300 a 100 metri: io voglio soltanto esaminare la questione dal lato puramente legale.

Se noi vogliamo stabilire con legge che il proprietario di un fondo formato di una striscia di trecento metri di larghezza dall'uno e dall'altro lato del canale non possa più in questo suo fondo far fossi di derivazione, o di condotta d'acqua, come può farli liberamente in ora pel dritto di proprietà che gli compete, evidentemente noi gli imponiamo una servitù, noi gli impediamo il libero esercizio del suo diritto di proprietà.

Chiunque si ponga un momento nella condizione di un proprietario il quale abbia i suoi beni a fianco di questo canale...

MARCHETTI. Domando la parola.

BRUNET... facilmente vedrà che in questa maniera, come già dissi, il suo diritto di proprietà è intaccato: Ora, domando alla Commissione: qual è il concetto che essa si è fatto di queste condizioni di cose? Crede essa di poter sanzionare con una legge una violazione evidente delle proprietà, senza che siasi ad un tempo provvisto a compensarla convenientemente? Noi abbiamo delle leggi per l'espropriazione per causa di utilità pubblica. Se si crede realmente che per l'impianto definitivo di questo canale occorra realmente di gravare il terreno adiacente alle sue sponde per la lunghezza di trecento metri della servitù della quale si tratta, si faccia pure, ma ciò non può farsi senza indennità al proprietario. Insomma questa questione debb' essere esaminata e risolta.

Non parmi si possa ragionevolmente consentire che tale servitù, tale diminuzione nel diritto di proprietà, e quindi nel valore stesso del fondo, possa sanzionarsi con una legge senza che ad un tempo sia provveduto secondo

i più veri principii di giustizia a che sia dato un compenso.

Quanto esposi finora si riferisce alla questione legale relativa al dritto di proprietà.

Quanto poi alle osservazioni esposte dal signor ministro che per la conservazione del nuovo canale e per evitare il disperdimento delle sue acque si debba realmente prescrivere che per una zona di trecento metri dall'uno e dall'altro lato nessun cavo di derivazione o di irrigazione venga stabilito, dirò che io rispetto molto le opinioni del signor ministro, ma credo di non dovervi prestare molta fede, nè darvi grande importanza. Questa necessità dei trecento metri parmi dubbia assai.

Non so comprendere come si possano asserire necessari trecento metri di distanza per canali che scorrono alla superficie del suolo.

Prego quindi la Commissione a voler manifestare la sua opinione intorno a quest'importante questione.

POSSENTI, relatore. La Commissione, trovandosi di fronte ad una proibizione assoluta, ha creduto di far molto col persuadere il Ministero e la società a limitarsi entro questi termini.

Quanto ai limiti designati, veramente la Commissione non può negare che un fontanile, che scorre a lato d'un canale, non possa assorbire una parte dell'acqua del canale: questo è un fatto che assolutamente non si può negare. È vero però che non sempre la perdita che fa il canale è dovuta tutta al fontanile, giacchè se il canale si trovasse entro pareti di terra tenace, si ha bel farvi fontanili profondi anche a pochi metri di distanza, esso non perderebbe niente, e tuttavia il fontanile potrebbe avere una copiosa quantità d'acqua se lo strato inferiore di terreno ne fosse fornito.

Io poi non credo qui applicabili (questa veramente è questione tecnica) le condizioni del pozzo di Grenelle o quelle dei pozzi artesiani di Tours, nelle quali succede sempre il caso che un nuovo pozzo impoverisca i vecchi. Lo stesso succede anche alle nostre fontane, non già perchè l'acqua sia tolta alle fontane in corso, ma bensì perchè ne è deviata entro al terreno prima che giunga alle stesse fontane, sicchè pregiudica assai più una nuova sorgente che si apra a gran distanza superiormente alla preesistente fontana, di quel che ne pregiudichi un'altra che venga ad aprirsi al suo fianco a valle del suo capo-fonte e le corra per lungo tratto a lato.

Siccome poi è un fatto che più il canale è grande e l'acqua vi è alta, più gli sarà facile il perder acqua per la maggior estensione di superficie filtrante e per la maggiore pressione con cui è spinta sotterra, ecco il motivo per cui la Commissione ha creduto di dover determinare distanze diverse tra i canali di grande sezione e le minori diramazioni.

Io non credo che 300, 200 e 100 metri rappresentino tre moduli proporzionali alle tre varietà di canali: questo non è possibile; ma bisognava pur determinare dei numeri diversi, e la Commissione ha creduto di atternersi a questi, ritenendo che siffatti limiti sono tali da assicurare altamente i derivatori dei canali.

Quanto poi al pregiudizio che si fa alle proprietà è un fatto che questa è una diminuzione del libero uso di queste proprietà. E qui starà ai legali di vedere se sarà il caso di una indennità.

SINEO. Io credo che per semplificare la discussione conviene separare la questione di diritto dall'applicazione pratica.

Io prego la Camera di prestare la sua attenzione a questa questione.

Qui si tratta di introdurre una servitù di nuovo genere, si tratta di aggiungere al Codice civile una disposizione, che credo non si rinvenga in nessun altro Codice. Si tratta di confiscare in parte il diritto di proprietà a favore di una società.

In tutti i tempi si è parlato di acque, le quali per trapelamento passano da una proprietà ad un'altra, e sin dal principio della mia carriera ho sempre visto che si è trattato di cavi fatti in terreni in cui è facile il trapelamento. Sin dal principio della mia carriera ho sentito a parlare di *cavi ladri*, così chiamati perchè erano alimentati con le acque dei vicini canali. Ma è vero per questo ciò che dice l'onorevole ministro che i proprietari di questi cavi rubino l'acqua altrui? Al contrario essi non fanno che trarre un lecito vantaggio dalla condizione naturale delle loro proprietà.

Accadono molte cose simili, o signori. Per esempio, ora che è tanto in uso la solforazione delle viti, se il vento porta il mio zolfo sulle viti del vicino, avrò io diritto di prendergli la sua uva? Se la pioggia porta in uno strato inferiore il letame del proprietario di un terreno superiore, avrà questi il diritto di andar a segare il fieno del vicino, perchè questo fieno è cresciuto sotto l'influenza del suo letame?

L'ingegnere Possenti vi ha spiegato che ci sarebbe mezzo di costruire canali, i quali non siano suscettibili di trapelamento. Dunque il trapelamento è l'effetto dell'economia usata nella costruzione; se per spendere poco nel vostro canale, voi lasciate venire le acque nel mio suolo, queste acque siete voi che me le date volontariamente.

Noi abbiamo le tradizioni romane che ci salvano l'assoluta disponibilità del nostro suolo, tanto per ciò che è sopra, quanto per ciò che è di sotto al suolo; io non vedo perchè vogliate venire a confiscarmi il mio fontanile, perchè con questo fontanile non ho bisogno di voi; prendete le vostre precauzioni affinchè le vostre acque non vengano nel mio fondo.

Se voi credete che sia necessario di far luogo alla espropriazione per utilità pubblica, espropriate, ma pagate, a termini di legge a valore di estimo, il fondo.

Io prego dunque la Camera di pensare seriamente, prima di introdurre una servitù affatto nuova, una deroga al diritto di proprietà.

Da lungo tempo il Governo possiede dei canali. Le principali proprietà demaniali del piccolo regno subalpino consistevano in canali. Ebbene, questi canali andarono soggetti sempre a trapelamenti, e il Governo ha procurato di evitarne le conseguenze anche con prov-

vedimenti straordinari: ma non è mai venuto in mente nemmeno ad un Governo assoluto, per favorire le finanze, di confiscare a questo modo la proprietà.

Sarebbe singolare che sotto lo Statuto, il quale garantisce più che mai la proprietà, essa la si restringesse più che non si è mai pensato di fare sotto il Governo assoluto!

Ciò posto, per esser logici, credo che bisognerebbe respingere assolutamente la proposta ministeriale.

La Commissione è stata colpita dalla vastità delle pretese della società che erano state accolte dal Ministero. Essa ha trovato che faceva molto quando ha ridotto ad una zona di 300 metri ciò che era indeterminato nel progetto del Ministero.

Ma, o signori, se il Ministero ha avuto a fare con una società, la quale aveva delle pretese immensamente indiscrete, assurde, non è questo un motivo per cui le si debbano da noi ammettere in qualsiasi benchè menoma parte.

Io credo, e l'ho dichiarato sin dal principio colla formola che ho proposta, che se il monopolio si limita ad una zona molto ristretta, a quella di 100 metri, si lederebbe sempre il principio, ma non in modo affatto inammissibile.

Io farei plauso alla Camera se non volesse ammettere neanche l'eccezione dentro questi limiti, e in verità se avessi sperato di trovare maggior facilità nell'asscondere le conseguenze dei principii da me invocati, avrei proposto semplicemente la soppressione dell'articolo. Ma vedendo che c'è un po' di difficoltà ad ammettere gli emendamenti contrari alle proposte del Ministero, io mi sono contentato di questa misura media, persuaso di diminuire almeno di molto il danno di questa singolarissima innovazione.

Io dunque prego la Camera di rendere omaggio al principio col respingere la proposta ministeriale, ed accogliere soltanto in modo subordinato quel mezzo termine che tenderebbe certamente a rendere molto meno pernicioso la violazione del principio medesimo.

MARCHETTI. Io ho un argomento da recare in mezzo, col quale spero di raddolcire l'amara ed ingrata sensazione fatta all'onorevole Sineo dall'articolo di cui ora si tratta, e dissipare lo stupore manifestato dall'onorevole Brunet. Io mi riservava di farne uso quando si fosse messo in discussione l'articolo 2 della legge, perchè era indispensabile parlarne onde non nascesse una confusione, anzi una contraddizione di leggi.

Io ho qui nientemeno che una legge ancora in vigore al giorno d'oggi sui canali che stanno per cedere alla società, la quale stabilisce delle distanze colla proibizione di far fossi, fontane e cose simili. Essa è la regia patente del 10 settembre 1836, approvativa di un apposito regolamento, il quale all'articolo 15 contiene questa disposizione:

« I possessori di beni confrontanti coi regi canali, e di adiacenti terreni per la distanza di 200 metri, non possono aprir fontane in essi beni, formare dei fossi, nasatori, alvei o roggie di qualunque specie, salvo che

alla distanza, in un caso di necessità di tali opere, fissata dall'ingegnere al fine d'impedire gli emungimenti dell'acqua dai canali.

« È pur vietato ai possessori, ecc. » E vi sono altre simili disposizioni.

Ora io dico che non è nuova nella nostra giurisprudenza questa proibizione di aprire fontane ad una certa distanza dai canali. Qui si parla di duecento metri. e la Commissione ne ha proposto trecento pel canale maggiore. Io non credo che valga la pena di fare una difficoltà per cento metri di più o di meno.

BRUNET. Domando la parola.

MARCHETTI. Riconosco che è utile ed equitativa la disposizione, ammetto che vi è una diminuzione di proprietà, vi è un pregiudizio, una servitù legale di cui non si dà quasi esempio, salvochè nelle servitù militari; ma il pregiudizio delle private proprietà è così tenue in confronto del vantaggio generale dello Stato, che io non esito a farne il sacrificio.

Ma, mi diceva l'onorevole Susani, è senza indennità.

Qui non è detto che si debba dare indennità, ma l'ingegnere che dovrà stabilire l'indennità pel terreno da scavarsi per l'esecuzione del canale e delle sue diramazioni potrà sicuramente, se lo crederà utile, tener calcolo anche di questa servitù, di questa diminuzione di dominio; quindi il proprietario potrebbe con questo mezzo venir risarcito dei danni che gli competono per questa proibizione; ma non e per i principi generali del diritto presi in astratto che si debba tralasciare dall'adottare questa provvidenza.

In difetto di questa prescrizione, si darebbe luogo ad immensi abusi a pregiudizio delle finanze.

Io quindi concludo: o si vuol mantenere la proibizione stabilita dalla Commissione, ed in questo caso quando si discuterà la legge, converrà di abrogare le patenti del 1836, oppure la Commissione ed il Governo credono conveniente di applicare la disposizione di queste patenti anche ai nuovi canali, e così deve dichiarare; ma io credetti mio dovere di mettere in avvertenza la Camera sull'esistenza di questa disposizione legislativa, della quale nè il Governo, nè la Commissione si erano fatto carico.

FIorenzi. Quando ho letto l'articolo 39 di questo progetto fui colpito dal modo con cui è attaccato in esso il principio di proprietà.

Io convengo benissimo che si possa prescrivere che a distanza di 300, di 200 e di 100 metri dai rispettivi canali non si debbano escavare fontanili ed approfondire canali che siano esistenti, ma se questo si deve prescrivere, nello stesso tempo vuolsi stabilire che si deve dare un compenso pari alla diminuzione di proprietà ai particolari; senza questo, il principio di proprietà resta attaccato e menomato.

Io convengo che questo danno sarà piccolissimo, ma io tengo molto a che il principio sia salvato. Nè mi pare che quanto proponeva l'onorevole Marchetti possa essere sufficiente, poichè si darà spessissimo il caso che il proprietario nel cui fondo cade il canale non estende

il suo confine sino alla distanza in cui non si può aprire un nuovo fontanile. In tal caso il compenso non dovrebbe limitarsi al solo proprietario espropriato. D'altronde, che vi fosse antecedentemente una disposizione, la quale prescriveva...

SUSANI. Domando la parola.

FIorenzi... Io stesso obbligo ai proprietari di fondi costeggianti i canali dello Stato, non fa che noi abbiamo oggi a sancire con una disposizione di legge quello che in un Governo non costituzionale era stabilito.

Noi dobbiamo tenere fortemente a che il principio di proprietà non sia in alcun modo menomato. Io quindi propongo che si stabilisca nell'articolo che questa proibizione sarà compensata a termine dei prezzi da stabilirsi prima che si venga all'espropriazione dei fondi ed all'escavazione dei canali.

SUSANI. L'argomento sul quale ora si discute parmi sia veramente di una grande importanza; laonde la Camera vorrà scusarmi se avendo già più volte dovuto parlare in questa discussione, piglio ancora per qualche momento la parola su quest'argomento.

In un paese nel quale certamente più che altrove per leggi e per consuetudini si ha da lungo tempo a trattare di materia d'acque, e specialmente ad avere riguardi a questi cavi *ladri*, come si dice in Lombardia, è dalle leggi e dalle consuetudini prescritta una distanza alla quale ai cavi non si possono fare emungenti. E questo è quello a cui si vuole provvedere con questo articolo.

Però, se io non erro, l'eccezione la quale vuol farsi al diritto comune dev'essere ben misurata, ben pesata, affinché la si tenga in quei limiti nei quali, pur giovando al legittimo interesse dell'intrapresa che si vuol fondare, non arrechi inutilmente danno altrui.

Secondo informazioni attendibili di distinto giureconsulto del paese, nel Codice vigente sul territorio attraversato da questi canali vi ha una disposizione, la quale, come questione di diritto comune, dice che è proibito il cavare fontanili o il praticare altri scavi in vicinanza di un canale stabilito, quando a giudizio di periti ne possa venire una diminuzione alla portata naturale di quel rivo.

Stando le cose a questo modo, pare a me che sarebbe inutile di venire a stabilire una distanza regolamentare; imperocchè può darsi egualmente che nei limiti di quel raggio si possa cavare senza danno un canale, come che anche anche oltre a quel raggio il cavo possa recar danno.

L'onorevole ministro delle finanze, che è un distinto geologo, può insegnarmi qual differenza possa trovarsi quando si trovasse, per esempio, uno strato d'argilla, il quale prima di 300 metri separasse ogni comunicazione tra l'alveo del canale e la terra che sta al di qua, e quando ci fosse un più largo banco d'arena. Se ci fosse uno strato d'argilla, perchè volete impedire che si faccia un fontanile quando questo non viene ad emungere per nulla il canale che voi concedete? Per contrario, se noi ci troviamo in un territorio eminente-

2ª TORNATA DEL 29 LUGLIO

mente pervio, perchè volete rinunciare al diritto comune, il quale proibisce di scavare anche a 300 metri, quando ne venisse un'indebita emunzione al canale del quale si tratta?

Quanto a me, preferirei il diritto comune a queste norme, e le preferirei, dico, nell'interesse di tutte le parti, cioè della società concessionaria del canale, del Governo, e dei proprietari dei fondi, i quali saranno attraversati da questo canale.

Sopra di ciò basta a me, che non sono uomo di oggi, di avere chiamata l'attenzione di quelli fra i miei onorevoli colleghi che più di me sono competenti a giudicare su tale materia.

Havvi poi un altro punto, sul quale mi preme ancora di chiamare l'attenzione della Camera. Poniamo che vi sia convenienza di costruire un cavo, un canale per condurre acqua da un punto ad un altro, e che nel territorio compreso fra quei due punti scorra il canale.

A cose ordinarie, come ognuno sa, havvi il diritto di acquedotto, il quale mi permette di transitare sul fondo altrai conducendo l'acqua dal punto di derivazione a quell'altro dove io voglio utilizzarla. Nessuno me lo può impedire, non sono tenuto che all'indennizzo dei danni che arredo. Ma poniamo che io dovessi scavare per passare sotto al canale del quale si tratta; imperocchè, se io dovessi passar sopra, credo veramente che nulla me lo impedirebbe; poniamo, dico, che per la necessità di passar sotto, io dovessi scavare nel raggio dei 300 metri, mi pare che ci vorrebbe qualche provvedimento perchè questo articolo non me lo impedisse; sarebbe un danno troppo grave arrecato ai proprietari dell'acqua che volessero utilizzarla in questo modo. Io quindi prego la Camera, e quei miei colleghi in specie che sono più di me competenti in questa materia a volere considerare se per avventura il diritto comune non provveda abbastanza, se cioè le norme generali stabilite dal Codice, meglio di questi raggi regolamentari che si vorrebbero stabiliti, non valgano a garantire gli interessi di tutte le parti.

CAVALLINI. Mi piace dover prendere la parola contro l'onorevole Sineo in una materia in cui egli mi è maestro; ma dal momento che egli ha detto che il diritto sta contro la Commissione e il Ministero, è debito mio di dimostrare che invece il diritto sta tutto dal lato della Commissione e contro l'onorevole Sineo.

E prima di tutto giova fare un'osservazione preliminare, ed è che la Commissione fu unanime nel respingere la proposta fatta dalla società, d'accordo col Ministero, nei termini stabiliti dalla convenzione, avvegnachè la convenzione portava un obbligo assoluto, una proibizione assoluta di aprire su tutto il territorio accessibile alle acque del nuovo canale l'apertura di nuovi fontanili, e l'approfondamento, e l'allargamento di quelli già esistenti.

La Commissione si preoccupò grandemente di questa proibizione, e se ne preoccupò non meno dell'onorevole Sineo, a segno tale che fu unanime a dichiarare che avrebbe respinto la convenzione, qualora la società non

si fosse indotta ad adottare un temperamento di modificazione ad un divieto cotanto esorbitante.

La Commissione adunque modificò, temperò la disposizione dell'articolo 39. Le modificazioni della Commissione furono in parte soltanto dalla società accettate, eppure ciò non ostante essa non esitò a proporre l'articolo come lo vedete scritto nella sua relazione, mantenendo ferme tutte le modificazioni da essa ravvisate opportune e convenienti, e soltanto questa mattina la Commissione ebbe a conoscere che la società, in via di conciliazione, accettava finalmente l'intero articolo da questa proposto. D'onde viene chiara la conseguenza che, ove per avventura s'introducessero dalla Camera altre modificazioni, oltre quelle suggerite dalla Commissione, la società recederebbe dalla concessione.

L'onorevole Sineo dice che il progetto della Commissione si scosta affatto dal diritto comune, ma egli ben sa che, a termini dell'articolo 602 del Codice civile Albertino, oltre le distanze stabilite dal precedente articolo 599, dev'essere osservate quelle altre che si ravvisino necessarie per non nuocere ai fondi altrui.

L'articolo 602 stabilisce:

“ Quegli che vorrà aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, approfondirne od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio, o variarne la forma, dovrà, oltre le distanze sovra stabilite, osservare altresì quelle maggiori distanze, ed eseguire quelle opere che fossero necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonti, canali od acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei beni ed al giro di edifici. „

Egli è quindi evidente che, a termini della legge comune, la distanza dai cavi altrui può essere maggiore o minore, secondo le diverse circostanze.

Ogni qual volta si tratti dunque di aprire cavi, si dovrà addivenire necessariamente, a termini del Codice Albertino, ad una perizia per riconoscere se il nuovo cavo può nuocere ai cavi e fondi altrui.

Ammettendo questo sistema, si aprirebbe il campo ad una quantità immensa di liti, e questo non sarebbe il più bel regalo che noi faremmo al paese.

Parve quindi conveniente di avvisare ad introdurre un altro sistema. La Commissione non ignorava che esisteva una legge speciale, quella citata dall'onorevole Marchetti. Trattandosi dell'apertura di un grande canale, direi quasi di un fiume artificiale, a lei parve che si dovesse preferire il sistema sancito dalle regie patenti citate dall'onorevole Marchetti stabilendosi così una presunzione *iuris et de iure*, che oltre ad una certa distanza non vi potesse essere emungimento dai cavi demaniali, ed in altri termini, che oltre a tale distanza il Governo e la società non potessero mai elevare reclami di sorta.

Non isfuggì alla Commissione che in alcuni casi lo Stato e la società potrebbero da questo sistema risentirne pregiudizio; ma ella ritenne che in altri casi avrebbe potuto bastare una distanza minore. Vi sarebbe perciò un compenso tra gli uni e gli altri casi,

Egli è ovvio lo scorgere che questo sistema è più semplice e tale che permette a tutti i proprietari di conformarsi senza tema di subire molestia di sorta, ed egli è perciò che la Commissione ha creduto di preferirlo.

La Commissione non crede poi che i proprietari se ne possano ragionevolmente lagnare. Ove si consideri che per l'irrigazione di tutto il territorio dei circondari di Vercelli, Novara e Lomellina, le sorgenti attualmente esistenti daranno per l'avvenire una quantità di acqua molto più copiosa del passato, ed ove si rifletta che i proprietari avranno maggiore convenienza di prendere acqua dalla società anziché di aprire nuove sorgenti, sarà agevole il persuadersi che i proprietari dei fondi non saranno per elevare gravi reclami per la limitazione che viene fatta ai loro diritti.

La distanza proposta dalla Commissione non è poi soverchia. Vi sono località, e non sono poche, in cui per la natura silicea del terreno l'apertura di nuovi cavi emunge una quantità non tenue d'acqua dai cavi già preesistenti, e prova ne siano, per esempio, quelli che furono aperti ad una certa distanza dal naviglio Langosco che il Governo sta per acquistare, i quali depauperano immensamente per una lunga tratta la dote del detto naviglio.

Ora, se per una parte noi vogliamo tener conto dei diritti dei proprietari dei fondi, per l'altra non possiamo assolutamente permettere che questi, col pretesto di aprire cavi, vengano a spogliare lo Stato dell'acqua che gli appartiene.

In una società ben costituita la libertà del proprietario dee subire quelle modificazioni che sono dettate dall'interesse generale o dall'ordine pubblico senza che sia necessario di accordare per tale limitazione un compenso.

Così vediamo che non si può fabbricare e non si possono piantare alberi nei nostri fondi se non alla distanza dal fondo altrui prescritta dalla legge.

Così pure vediamo che non si possono dissodare boschi senza il permesso dell'autorità competente, e che anzi in alcuni casi il diboscamento è vietato.

Mi rammento, a questo riguardo, di aver or son pochi giorni letto nella *Gazzetta ufficiale* che il Governo per mezzo di regio decreto inibì al signor Levi di abbattere un bosco, e lo inibì malgrado che antecedentemente vi fosse stato autorizzato per mezzo di altro decreto reale, ed al signor Levi certamente non fu accordata indennità di sorta.

La Commissione pertanto col sistema proposto crede di avere sufficientemente conciliato l'interesse delle finanze coi riguardi dovuti ai proprietari, ed ella perciò confida che la Camera, rigettando tutti gli emendamenti, vorrà accogliere l'articolo della medesima.

PICA. Io non credo offeso da questa disposizione il diritto di proprietà, perchè qui d'altro non si tratta se non che d'impedire che si faccia un lucro indebito da individui a danno di quest'operazione. Aggiungo poi che, essendo detto nell'articolo che si provvederà con

legge a proibire l'apertura di fontanili, di cavi, così questa questione sarà a suo posto quando si tratterà di quella legge; ed anche allora si vedrà se sia il caso di dare delle competenze in favore dei proprietari dei fondi. Ma non è questo il momento di trattare questa materia.

L'articolo, com'è concepito, non colpisce per nulla il diritto di proprietà.

Voci. Ai voti! La chiusura!

SINEO. Domando la parola contro la chiusura!

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola contro la chiusura.

SINEO. Prego la Camera di permettere che le sieno sottoposte alcune considerazioni relative alle cose che furono dette, specialmente dall'onorevole Cavallini, le quali potrebbero indurre la Camera in errore. La Camera non vorrà certamente votare sopra il fondamento di allegazioni erronee; non ci è stato sicuramente volontà di errare nell'onorevole Cavallini, ma pure sono erronee le di lui allegazioni.

Io ho detto che non ci fu mai nessuna legge nel nostro paese simile a quella che propone il ministro, e neanche ai termini più ristretti in che la formò la Commissione. La mia tesi è assolutamente vera anche allo stato delle cose che furono dette dagli oratori avversari.

È vero che nel nostro Codice civile si trovano molte disposizioni che tendono a conciliare i diritti dei proprietari del suolo con quelli dei possessori dei canali che l'attraversano, ma queste disposizioni sono esclusivamente conciliative e non producono mai la confisca del suolo o de' suoi prodotti, come porterebbe l'articolo proposto dalla Commissione.

Supponete che alla distanza di 150 metri dal canale vi sia un fontanile coperto, una fontana, un deposito naturale di acqua, una ricchezza insomma che Dio ha dato a quel proprietario: vorreste voi confiscarla? Potreste confiscare una miniera? Io faccio appello ai deputati toscani, i quali non vogliono neanche che le miniere si annoverino fra i diritti regali, nè che sia un privilegio delle finanze l'estrazione dei metalli; dicano essi se è ammissibile che un tal privilegio si stabilisca per l'acqua, ricchezza così naturale, così inerente al suolo, inseparabile dal suolo. Se io ho una fontana, e voi mi impedito di aprirla, voi confiscate la mia proprietà, questo è evidente. Sinchè mi impedito di prendere l'acqua di altrui proprietà che scorre lungo il mio fondo, voi fate benissimo; ma quando volete impedirmi di usare la mia stessa acqua, voi stabilite un monopolio per l'acqua come lo avete stabilito per il tabacco. Anzi peggio, perchè, se mi proibite la coltura del tabacco, il suolo può darmi frumento o altro; se invece mi costringete a seppellire la mia acqua, voi mi togliete perpetuamente la mia ricchezza, e ciò solo perchè voi possiate maggiormente profittare della vostra. Questa è una ingiustizia, contro la quale altamente reclamano le disposizioni del nostro Codice.

Appunto perchè prima della promulgazione del nostro Codice civile molte disposizioni speciali, più governative

che a forma di legge, erano venute ad assicurare l'esercizio dei canali demaniali, gli autori del Codice avevano estesa parte di queste disposizioni a tutti i proprietari. Ciò stava bene; sono disposizioni delle quali non è mestieri v'intratteniate, perchè i proprietari del canale di cui vi occupate potranno invocare il Codice civile, come qualunque altro cittadino.

Il Codice civile di Carlo Alberto è in vigore in tutto il territorio che sarà percorso da questo canale; e se già vi protegge il Codice civile perchè volete domandare di più?

Ma voi non vi contentate di queste disposizioni conciliative del Codice civile; voi volete andare più in là; volete assolutamente confiscare le acque; e questo, lo ripeto, non si è fatto mai sotto il Governo assoluto neppure a favore dei canali così detti regi.

Diffatti le regie patenti del 1836, citate dall'onorevole Marchetti, non sottoponevano i proprietari agli obblighi stabiliti in quest'articolo, ma li costringevano soltanto a sottostare ad alcune verifiche, acciocchè, invece di approfittare delle acque proprie, essi non cercassero di rubare la roba altrui.

Se la Commissione credesse di poter riprodurre a favore di questo canale le disposizioni di quelle patenti, sarebbe un emendamento che coinciderebbe col mio, ed io non gli potrei far guerra; sarebbe una disposizione conciliativa, e non una disposizione confiscante. Non varrebbe a paralizzare la proprietà privata, come la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Sineo, il quale propone. . .

SINEO. Modifico il mio emendamento, signor presidente.

Per guadagnare il voto dell'onorevole Marchetti, io propongo per emendamento l'articolo 15 delle patenti del 1836:

“ Art. 15. I possessori di beni confrontanti coi regi canali, e di adiacenti terreni, per la distanza di 200 metri non possono aprire fontane in essi beni, formare dei fossi, nasatori, alvei o rogge di qualunque specie, salvo che alla distanza che viene in caso di necessità di tali opere fissata per mezzo di perizia, al fine di impedire gli emungimenti dell'acqua dai canali. „

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi le patenti e lo formolerò.

BRUNET. Io propongo che si sopprima questo articolo, e che questo canale sia assoggettato al diritto comune come tutti gli altri canali. (*Bravo! Bene!*)

Qualora poi assolutamente si credesse di non ravviare nel dritto comune un mezzo sufficiente per tutelare questo canale, e che si voglia inserire un articolo nel quale sia espressamente stabilito un peso alle proprietà latitanti, faccio istanza che venga adottato il principio cui accenna il deputato Marchetti, cioè che nelle espropriazioni che dovranno farsi per la formazione del canale si tenga conto del danno, ossia della diminuzione delle proprietà latitanti perchè soggette a questa servitù.

Allo stato attuale della nostra legislazione io credo che è un fatto inammissibile che si possa estendere sopra una doppia zona di 300 metri, che fa una estensione di 600 metri, in totale una siffatta servitù senza alcun compenso, senza alcuna indennità.

Si interpretino pure colla maggiore latitudine tutte le usanze di servitù prediali ed urbane, non si troverà nulla di simile.

Quindi io credo che nel modo stesso che nella nostra attuale legislazione relativa alle espropriazioni per utilità pubblica, quando trattasi di fare strade le quali impongono ai fondi latitanti la servitù di non piantar alberi a minore distanza di tre metri dal lembo della via viene tenuto conto di tale circostanza nel fissare la indennità d'espropriazione, così pure si debba nel nostro caso operando l'espropriazione pella esecuzione del canale assegnare un corrispettivo d'indennità pella servitù di che sarebbe quella zona di terreno aggravato.

E così nessuna delle proprietà latitanti al canale vengano danneggiate nei loro diritti senza riceverne compenso adeguato.

SELLA, ministro per le finanze. Non mi addentrerò più in questo argomento, perchè mi pare sia troppo ampiamente discusso; debbo però far osservare che evidentemente l'accettazione di uno qualunque di questi emendamenti annulla interamente il progetto di legge, che ci sta davanti, imperocchè chi si sobbarca in una impresa simile, naturalmente non lo fa senza essere sicuro che l'acqua che conduce con tante spese non gli sia toccata.

Per conseguenza io spero che la Camera non vorrà accogliere alcune di queste proposte, ed io non ho alcun dubbio che, se i proprietari di questi terreni che saranno nelle adiacenze anche di 300 metri potessero esprimere la loro opinione, sarebbero tutti unanimi nel far preghiera alla Camera di voler accogliere questo progetto in questa parte che è tanto oppugnata dall'onorevole Brunet.

VALERIO. Dopo le parole dette dall'onorevole ministro, io non ho più molto ad aggiungere. Dirò solo che l'onorevole Sineo ha posta nettamente la questione nei suoi veri termini. Egli ha detto: non venite a molestarvi, a portarmi le vostre acque, lasciatemi la mia proprietà.

Tutte le osservazioni fatte dagli onorevoli Sineo e Brunet stanno benissimo, ma sanno tutti quelli che conoscono quei territori che questa è una delle principali cagioni per cui non si fece prima il canale. Essi sanno che senza una misura speciale contro questo fatto dell'assorbimento dell'acqua, nessuna società si sarebbe accinta a questa impresa.

Dunque, se si vuol lasciare l'acqua dove sta, non occorre altro; ma se si vuole il canale, io credo a questa, non violazione di proprietà, ma limitazione, bisogna adattarsi. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Essendo chiesta la votazione, pongo ai voti l'emendamento del deputato Sineo, che sarebbe così concepito:

“ Il Governo si assume di provvedere perchè i possessori di beni confrontanti o adiacenti ai canali sociali entro i limiti di 200 metri dal nuovo canale del Po, dai canali demaniali ceduti alla società dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali, non possano aprire fontane in essi beni, formare dei fossi, nasatori, alvei o roggie di qualunque specie, salvo che alla distanza che viene in caso di necessità di tali opere fissata da perizia, al fine di impedire gli emungimenti dell'acqua di detto canale. „

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Il deputato Sineo propone eziandio la soppressione della seconda parte, ossia dell'alinea dell'articolo.

Pongo ai voti quest'emendamento soppressivo.

BRUNET. Domando la parola.

SINEO. Anzitutto metta ai voti la prima parte.

BRUNET. Io ho proposto la soppressione.

PRESIDENTE. La soppressione consisterà nella votazione contraria.

SINEO. Non si può votare una proposta se non è sviluppata. Si voti sulla prima parte.

PRESIDENTE. È già votata.

La parola è al deputato Fiorenzi.

FIORINZI. Faccio una proposta che spero il signor ministro vorrà accettare. Io direi di aggiungere in luogo delle parole: “ salvi i diritti acquisiti, „ ecc., le seguenti: “ salvo che il proprietario non dimostri che la nuova opera non pregiudichi il canale. „ (*Mormorio*) Che cosa qui si ricerca? Che il proprietario colla sua opera non devii l'acqua dal canale. Una volta che il proprietario arriva a dimostrare che l'opera da esso fatta non produce alcuna deviazione d'acque del canale, io non capisco perchè lo si possa impedire di fare quest'opera. Il dimostrare questa cosa è abbastanza facile ai periti ed a quelli che conoscono i lavori delle acque, poichè si conoscono benissimo i terreni permeabili ed impermeabili.

Se nel luogo in cui si intende di fare la nuova opera di canale vi sarà uno strato impermeabile, non vi sarà niente in contrario che lo impedisca, e se lo strato sarà permeabile, allora quest'opera non potrà eseguirsi.

Quindi io credo che in questo modo possa salvarsi il diritto di proprietà, e nel tempo stesso tutelarsi i diritti dei canali.

POSENTI, relatore. La Commissione non può accettare neppure questo emendamento, il quale non sarebbe che una fonte di infinite cause e questioni, e ritiene la misura determinata, qualunque sia il grado ed il danno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Fiorenzi, il quale propone che là dove l'articolo dice: “ salvi i diritti acquisiti, „ ecc., si dica: “ salvo che il proprietario non dimostri che la nuova opera non pregiudichi il canale. „

(Non è approvato.)

Ora il deputato Sineo ha proposto la soppressione della seconda parte di quest'articolo, cioè di quella che dice: “ la proibizione rispetto ai canali già esistenti, „ ecc.

La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Dirò brevi parole per isviluppo di questa proposta.

Voci. La chiusura!

SINEO. Credo che la Camera non vorrà giudicare anticipatamente sulle cose che non conosce. (*Mormorio*)

Farebbe poco onore ad un Parlamento il sancire disposizioni, le quali farebbero supporre ch'esso ignori le leggi esistenti. (*Oh! oh! — Interruzioni e rumori — Voci confuse*) Mi lascino svolgere la mia proposta.

PRESIDENTE. Parli. Nessuno le impedisce di svolgere la sua proposta; quindi non vi è pericolo che l'onore del Parlamento...

SINEO. Io ho diritto di rispondere agli interruttori; dichiaro che ciascun interruttore avrà la sua risposta. (*Rumori prolungati*)

È cosa semplicissima; noi diremmo con questo alinea che la proibizione rispetto ai canali già esistenti dovrà aver effetto dal giorno della promulgazione della legge approvativa di questa convenzione; ma ciò sta scritto nelle disposizioni generali che ci reggono. Le leggi tutte si debbono osservare dal giorno della promulgazione. Io non so perchè si voglia riprodurre qui una disposizione che è incontrastabilmente in vigore per tutte le leggi.

Solamente l'ultima parte dell'alinea potrebbe produrre qualche effetto.

Si potrebbe, se la Commissione crede, riformarlo in questo modo: “ rispetto ai nuovi canali avrà effetto dal giorno del tracciato di ciascuno d'essi. „

PRESIDENTE. Favorisca ripeterlo.

SINEO. Proporrei di redigere l'alinea in questo modo:

“ La proibizione, rispetto ai nuovi canali, avrà effetto dal giorno del tracciato di ciascuno d'essi. „

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone quest'emendamento, cioè che si dica:

“ La proibizione rispetto ai nuovi canali avrà luogo dal giorno del tracciato di ciascuno di essi. „

MARCHETTI. Domando la parola.

Se si ommette di fare cenno dei canali esistenti, avremo due giurisprudenze, due legislazioni per lo stesso oggetto.

SINEO. Ma no!

MARCHETTI. Vi sarà nello stesso fondo, nello stesso tenimento un canale nuovo ed un canale antico; se l'onorevole Sineo intende di lasciare applicabile al canale antico le regie patenti del 10 settembre 1836, e che al canale nuovo debba essere applicato quest'articolo, avremmo una bella uniformità di legislazione!

SINEO. Scusi, non ho detto questo. Ho detto che, dietro la legge generale dello Stato, tutte le leggi che si sanciscono dai tre poteri producono il loro effetto dal giorno della loro promulgazione.

Non c'è dunque da risolvere nessun dubbio in ciò che concerne i canali esistenti.

Può essere utile una disposizione speciale in ciò che concerne i canali tracciati.

Io consento che la Camera tolga ogni dubbio su que-

2ª TORNATA DEL 29 LUGLIO

sto proposito. Ogni dubbio viene tolto coll'emendamento che ho formulato. Nel resto l'alinea sarebbe superfluo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Sineo.

(Non è approvato.)

Il deputato Brunet propone che all'articolo 39 si aggiunga quest'alinea:

“ Nel fissare l'indennità per l'espropriazione necessaria alla esecuzione del canale si terrà conto in favore dei proprietari latitanti della servitù della quale con questo articolo sarebbero gravati. „

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo dunque ai voti l'intero articolo come era dapprima concepito.

(È approvato.)

“ Art. 40. Il Governo si assume parimente l'obbligo di provvedere a che vengano autorizzati i comuni, le provincie ed i corpi morali ad assumere quel numero d'azioni ed obbligazioni che crederanno, al fine di assicurare l'esecuzione della presente concessione, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per più d'anni cinque in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale. „

BRUNET. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Scalini.

SCALINI. Io propongo la soppressione di quest'articolo, inquantochè questo articolo in relazione all'articolo 3 della legge pare che tenda a sopprimere l'ingerenza della deputazione provinciale nell'approvare i mutui dei corpi dalla medesima tutelati.

POSSENTI, relatore. Bisognerebbe sopprimere anche l'articolo di legge.

SCALINI. Io non sono d'avviso di stabilire in questo caso una deroga ad uno dei principii costitutivi dell'amministrazione comunale. D'altronde pare che quest'articolo supponga formalità lunghe e rigorose per simili approvazioni, formalità che punto non esistono. *(Conversazioni)*

CAVALLINI. La Commissione si è molto preoccupata di questa questione, ed anzi avrebbe aggiunto appunto nel progetto una disposizione onde porre in correlazione questo progetto di legge colle leggi vigenti, ma si astenne dal far ciò per una circostanza di fatto, perchè cioè oramai tutti i comuni ed i corpi morali hanno già sottoscritto.

Gli stessi Consigli provinciali di Novara e Pavia sottoscrissero per lire 800,000 ed il secondo per 500,000 lire. La deputazione provinciale fa parte del Consiglio provinciale, pareva quindi che si potesse ritenere sin d'ora che l'approvazione di lei non fosse per mancare ai corpi morali dei quali si tratta.

Del resto, siccome la Commissione desidera che per massima si osservino le leggi in vigore su questa ma-

teria, così non ha nessuna difficoltà di fare un'aggiunta che appaghi l'onorevole preopinante, di dire, per esempio: “ salva l'autorizzazione dell'autorità competente. „

PRESIDENTE. A che punto vuol fare quest'aggiunta?

CAVALLINI. Si rimandi alla Commissione stessa che deve radunarsi stasera.

PRESIDENTE. Si perde troppo tempo; ci vuol poco a trovare un termine.

CAVALLINI. Si potrebbe dire: “ che vengano, a termini della legge comunale e provinciale, autorizzati. „ *(Sì! sì!)*

PRESIDENTE. Dunque dopo le parole *che vengano* si dirà: “ A termini della legge comunale e provinciale autorizzati. „

“ Art. 41. A garanzia degli obblighi assunti dai contraenti, per sè e per la società da costituirsi, essi depositeranno nelle casse dello Stato, fra quindici giorni dalla data della pubblicazione della legge approvativa della concessione, un milione di lire in tante cartelle del debito pubblico italiano al valore nominale.

“ Questo deposito non verrà rilasciato, se non quando siano eseguiti i lavori di costruzione del canale a derivarsi dal Po per l'importo di 10 milioni di lire.

“ Art. 42. Trascorsi 25 anni di godimento sarà in facoltà dello Stato di riscattare la concessione, pagando alla società il capitale corrispondente al medio annuo reddito netto dell'ultimo triennio, in ragione del cinque per cento, sotto deduzione della somma già ammortizzata colla garanzia pagata dal Governo.

“ Art. 43. Nel capitolato d'esecuzione della presente convenzione verranno precisate tutte le condizioni e cautele che saranno del caso per dare sviluppo e mettere in armonia le condizioni essenziali della concessione e per garantire nel miglior modo i reciproci interessi dello Stato e della società.

“ In questo capitolato in ispecial modo il Governo farà inserire quelle prescrizioni tecniche sotto la di cui osservanza potrà approvare i progetti, di cui all'articolo 21 e collaudare i lavori di cui all'articolo 22.

“ Art. 44. La concessione di cui si tratta non avrà effetto che per legge, e qualora non venisse sanzionata dal Parlamento o vi fossero introdotte modificazioni sostanziali per cui la società stimasse di recedere dal contratto, non avrà essa in alcun caso diritto a compenso, indennità o rimborso sotto qualsiasi titolo. Nel caso che non si ottenga nell'attuale Sessione legislativa l'approvazione della presente convenzione, la società sarà in diritto di ritirarsi, ed il deposito di lire 500,000 le sarà restituito. „

Ora che è terminata questa convenzione, prego la Camera d'indicare a qual ora voglia tenere le sue sedute domani; se cioè voglia tenerne, come oggi, una alle otto del mattino ed un'altra alle due pomeridiane, od invece una al tocco ed un'altra alle nove pomeridiane.

Coloro che intendono che domani si debba tener seduta alle otto del mattino e poi di nuovo alle due pomeridiane. . .

MUSOLINO. Domando la parola.

Innanzitutto, siamo in numero? (*Vivi rumori*)

Quando non siamo in numero, non si ha il diritto di prendere deliberazioni neanche per le sedute da tenere.

PRESIDENTE. Qualora si tratti solo di decidere se dobbiamo tenere due sedute al giorno basta il numero presente. Ciò è tanto vero, che il presidente ha egli stesso facoltà di fissare una tornata straordinaria. . .

MUSOLINO. Quando la Camera non è in numero non si può votare.

PRESIDENTE. (*Con vivacità*) Ella non ha la parola.

Le ricordo che fu ritenuto più volte dalla Camera che in caso di urgenza il Presidente può stabilire che si tengano sedute straordinarie, colla sola condizione che se ne mandi a domicilio l'avviso ai singoli deputati.

MUSOLINO. Il signor presidente. . . (*La voce dell'oratore si perde in mezzo alle proteste ed alle interruzioni*)

PRESIDENTE. Quindi, sebbene la Camera non si trovi in numero, mi pare che ben pochi deputati mancano per esserlo, e quei pochi sono nelle sale adiacenti, o radunati in Commissioni.

Interrogo dunque la Camera se intenda tenere una seduta alle ore otto del mattino e l'altra alle ore due pomeridiane.

(La Camera delibera affermativamente.)

VALERIO. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

RESTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo al dazio di consumo.

Trattandosi di legge finanziaria, prego la Camera di dichiararla d'urgenza.

Molte voci. Sì! sì!

(È dichiarata d'urgenza.)

GRECO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge concernente la pubblicazione nella Sicilia dell'editto per le sementi ed i soccorsi per l'anno agrario 1862-63.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare per un fatto personale.

VALERIO. Nel rendiconto della tornata di ieri trovo che, in principio della seduta, mentre io non era presente, l'onorevole Pallotta ha parlato di me in questi termini:

“L'onorevole Valerio l'altro giorno insistette a questo riguardo perchè il relatore usciva dalla Camera col pro-

ponimento di non deporla, dicendo essere inutile, stantechè la Camera non era in numero. Fu allora che il deputato Valerio. . .”

Qui vivi rumori di disapprovazione troncarono la parola all'onorevole Pallotta.

Ora io dichiaro che nulla ho detto di tutto ciò che l'onorevole Pallotta volle attribuirmi. Io non ho l'onore di conoscerlo di persona, nè posso altrimenti arguire che egli è caduto intieramente in errore.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Valerio di continuare a leggere, e vedrà che il presidente replicò tosto al deputato Pallotta: “Ella versa assolutamente in errore. . .”

Ci sono queste parole?

VALERIO. Sì! sì!

Voci. Allora basta!

VALERIO. Ciò non ostante ho creduto mio dovere di fare questa dichiarazione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 8 di mattina.

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente il canale d'irrigazione da derivarsi dal Po;
- 2° Votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge relativo all'ordinamento della Corte dei conti;

Discussione dei progetti di legge:

- 3° Istituzione di casse di depositi e prestiti;
- 4° Cessazione dell'imposta dei centesimi addizionali stabiliti negli ex-ducati di Parma e di Modena dal decreto del 12 dicembre 1860;
- 5° Cessione al municipio di Napoli di alcuni terreni demaniali;
- 6° Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina;
- 7° Costruzione di un cantiere nel porto di Livorno;
- 8° Ultimazione dei lavori del porto di Livorno;
- 9° Ampliazione del porto di Napoli;
10. Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per una medaglia di presenza alle sedute della Camera;
11. Svolgimento della proposizione del deputato Ricciardi per la nomina di una Commissione per istudiare la questione del brigantaggio nelle provincie napoletane, e indicarne i rimedi;
12. Lavori da eseguirsi nel porto di Ancona;
13. Sussidio alla società della ferrovia di Tornavento.